

PRESIDENZA
CIRCOLARE REGIONALE 1° OTTOBRE 2025 N. 4

Disposizioni applicative degli articoli da 38 a 49bis della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, in materia di tassa automobilistica regionale. Istituti generali.

PREAMBOLO – PORTALE DEI TRIBUTI E AREA PERSONALE TRIBUTI

- 1.1 Introduzione, decorrenza circolare e abrogazioni
- 1.2 Campo di applicazione – L.R. 14 luglio 2003, n. 10
- 1.3 Normativa e abbreviazioni
- 2.1 Soggetto passivo e presupposto d'imposta (articoli 38 e 39)
 - 2.1.1 Effetti della compravendita di veicoli tra soggetti residenti o avente sede legale in Regioni diverse e della variazione di residenza o di sede legale (articolo 39)
 - 2.1.2 Tassa di circolazione (articoli 42 e 48)
- 2.2 Scadenze (articolo 40)
- 2.3 Tariffario regionale (articoli 41 e 42)
- 2.4 Tassazione della massa rimorchiabile (articoli 41 e 43)
- 2.5 Pagamenti quadrimestrali della tassa automobilistica regionale (articolo 40)
- 2.6 Effetti della perdita di possesso, per indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione, per furto, rottamazione o esportazione all'estero (articoli 38 e 46)
- 2.7 Targhe prova (articolo 47)
- 2.8 Riduzioni ed esenzioni - regime dei veicoli ad uso speciale (articolo 48)
 - 2.8.1 Riduzioni per pagamenti in modalità cumulativa o in domiciliazione bancaria (articolo 48)
 - 2.8.2 Veicoli ultraventennali e ultratrentennali (articolo 48)
- 2.9 Esenzione tassa auto per le persone con necessità di sostegno intensivo (articolo 44)
- 2.10 Esenzioni Onlus (articolo 44)
- 2.11 Gestione sospensioni e giacenze rivenditori (articolo 44)
- 2.12 Sistema sanzionatorio e modalità di recupero della tassa automobilistica evasa (articoli 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 95) - Radiazione d'ufficio ex articolo 96 del Nuovo Codice della Strada
- 2.13 Riscossione coattiva della tassa automobilistica e misure cautelari (articolo 92)
- 2.14 Termini di prescrizione dell'attività accertativa (articolo 94)
- 2.15 Inesigibilità di somme di modesto valore (articolo 96)
- 2.16 Accordi con enti locali per il contrasto dell'evasione della tassa automobilistica e per favorire l'individuazione di veicoli circolanti seppur gravati da fermo amministrativo (articoli 49bis)

AGGIORNAMENTI DELLA CIRCOLARE A SEGUITO DI MODIFICHE NORMATIVE (articolo 10)

INFORMAZIONI E CONTATTI - MODULISTICA

PREAMBOLO – PORTALE DEI TRIBUTI E AREA PERSONALE TRIBUTI

Regione Lombardia ha valorizzato la digitalizzazione dei servizi tributari in particolare quelli relativi alla tassa automobilistica, al fine di assicurare semplificazione, trasparenza per gli adempimenti in capo ai contribuenti e garantire, attraverso il recupero di efficacia ed efficienza, l'invarianza o la riduzione della pressione fiscale destinando ad essa le risorse disponibili derivanti dal contenimento dei connessi costi amministrativi e gestionali.

L'erogazione dei servizi digitali avviene attraverso l'accesso alla pagina del portale tributi, avente finalità informative e divulgative (a questo link: [Tributi](#)) ma, soprattutto, attraverso l'accesso all'Area Personale Tributi dove ciascun contribuente potrà verificare lo stato fiscale dei propri rapporti tributari con Regione Lombardia accedendo dal seguente link: [Area Personale Tributi](#).

È possibile accedere alla propria [Area Personale Tributi](#), mediante un sistema di "autenticazione forte" che garantisce un alto grado di sicurezza nell'identificazione dell'utente:

- **SPID**, scopri come richiederlo su [questo sito](#)
- **CIE** (Carta d'Identità Elettronica)
- **CNS** (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi), purché si disponga del **PIN** e di un lettore di smartcard. Il PIN si richiede agli [sportelli di spazioRegione](#) o agli sportelli delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (vedi elenco allegato a [questa scheda](#)) o alle strutture sanitarie private accreditate che forniscono il servizio (verifica sul loro sito).

All'interno dell'Area Personale sono disponibili i seguenti servizi per contribuenti, sia persone fisiche sia giuridiche:

- **Consultazione posizione tributaria** relativa alla tassa automobilistica, tramite integrazione con l'archivio ACI.
- **Visualizzazione delle comunicazioni ufficiali** notificate da Regione Lombardia (accertamenti e ordinanze di ingiunzione).
- **Compilazione, stampa e invio online** di moduli per:
 - richieste di rimborso;
 - esenzioni;
 - memorie difensive.
- **Presentazione di richieste di rateizzazione** per i debiti tributari verso Regione Lombardia.
- **Attivazione della domiciliazione bancaria** della tassa automobilistica, con riduzione dell'importo.
- **Gestione dei preavvisi di fermo e dei fermi amministrativi** iscritti per posizioni debitorie regionali.
- **Richieste di assistenza** sui servizi disponibili nell'Area Personale.

Pertanto, accedendo all'Area Personale Tributi i cittadini possono :

- ✓ verificare la propria posizione tributaria relativamente ai tributi regionali (tassa auto, tasse di concessione regionale, ecotassa);
- ✓ effettuare il pagamento di tali tributi o chiederne la rateizzazione;
- ✓ richiedere rimborsi, esenzioni e rettifiche;
- ✓ attivare/revocare la domiciliazione bancaria per il pagamento del Bollo Auto;
- ✓ visualizzare la documentazione relativa ai rilevi tributari (ordinanze ingiunzione) notificati a partire dal 2016 e inviare una richiesta di riesame qualora si ritenga non ci siano i presupposti per procedere al pagamento;

Tra i vantaggi offerti dall'Area Personale Tributi di Regione Lombardia vi è dunque la possibilità di accedere facilmente a tutte le informazioni fiscali relative alla tassa automobilistica, da qualsiasi dispositivo digitali (smartphone, pc, tablet etc....). Ciò permette ai cittadini di consultare pagamenti e scadenze, evitando dimenticanze e sanzioni. È possibile, inoltre, visualizzare lo storico dei tributi e ricevere notifiche in tempo reale.

La gestione delle pratiche burocratiche diventa, pertanto, più semplice e veloce, con la possibilità di inviare dichiarazioni o autocertificazioni.

L'Area Personale Tributi garantisce, infine, maggiore trasparenza e controllo sulla propria situazione fiscale, riducendo il bisogno di recarsi agli sportelli.

L'utilizzo dei servizi digitali rappresenta, dunque, una scelta di sostenibilità economica e ambientale consentendo ai cittadini di accedere **velocemente e gratuitamente** ai servizi attivati dalla pubblica amministrazione e garantendo al tempo stesso trasparenza, tempestività e certezza delle risposte in tempo reale al contribuente.

Quanto sopra considerato che il sistema di gestione della tassa automobilistica regionale e la procedura di riscossione sono fondate sul codice fiscale della persona fisica o giuridica individuata come soggetto passivo di imposta e sulla targa del veicolo. La ricevuta di versamento, infatti, reca l'indicazione del codice fiscale desunto dall'archivio tributario regionale come previsto al Titolo II, Capo I della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

Inoltre, la pagina del portale tributi (a questo link: [Tributi](#)) nonché l'Area Personale tributi seguente (a questo link: [Area Personale Tributi](#)) assolvono, primariamente, all'obbligo previsto dall'art. 10 della L.R. e, in secondo ordine, a quanto previsto dall'art. 11 della medesima L.R. n. 10/2003, in materia di conoscenza degli atti e semplificazione delle procedure tributarie dalla data di pubblicazione o di rimando ai medesimi link sopra riportati.

1.1 – Introduzione, decorrenza circolare e abrogazioni

La presente circolare vuole aggiornare le procedure amministrative e le modalità operative per la gestione della tassa automobilistica regionale alla luce delle modifiche normative intervenute a livello statale e regionale. Con l'occasione si evidenzia l'imminente riforma della tassa auto da parte del legislatore delegato ai sensi della legge 9 agosto 2023, n. 111 e, in particolare, gli articoli 13 e 14, recanti principi e criteri direttivi, rispettivamente, per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province. Tale riforma, ancora in bozza relativamente alla tempistica per l'emanazione del relativo decreto legislativo, recepisce, quasi nella totalità, gli istituti in vigore nella Regione Lombardia dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo Unico della disciplina dei tributi regionali).

Anche il citato testo unico della disciplina dei tributi regionali ha visto l'introduzione di modifiche legislative, il superamento di procedure vetuste e una propensione a favorire la digitalizzazione dei servizi tributari, in particolar modo quelli relativi alla tassa automobilistica, con la finalità di semplificare gli adempimenti, ridurre i costi di gestione, introdurre una premialità per i contribuenti "virtuosi" e, non meno importante, ridurre la pressione fiscale, quantomeno, per i tributi gestiti direttamente dalla Regione Lombardia.

Regione Lombardia fonda la propria attività in materia di tassa automobilistica sulla base di quanto stabilito al Titolo II, Capo II della legge regionale con particolare riguardo agli istituti disciplinati a Tutela del contribuente regionale. Di particolare rilevanza, sul tema i seguenti articoli:

9 – Efficacia temporale delle norme tributarie, laddove si specifica che le norme tributarie possono disporre adempimenti a carico del contribuente a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della loro approvazione e, comunque, non prima di sessanta giorni anche dall'adozione dei relativi provvedimenti attuativi, salvo condizioni più favorevoli.

10 e 11 – Informazione al contribuente e conoscenza degli atti tributari, per i quali si rimanda a quanto illustrato nel Preambolo alla presente circolare.

11bis – Principio di contraddittorio, laddove il legislatore regionale ha stabilito quali atti e procedure possano essere oggetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 6-bis dello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212/2000. Il legislatore ha escluso dal contraddittorio tutti gli atti emessi da sistemi di controllo automatizzati e agli atti di intimazione per i tributi direttamente gestiti da Regione Lombardia, siano essi derivanti dalla decadenza del piano di pagamento mediante rateizzazione ovvero per gli accertamenti o ingiunzioni emesse ai sensi dell'art. 90 della L.R. n. 10/2003.

12 – Chiarezza e motivazione degli atti tributari e termine di conservazione degli stessi, laddove vengono indicati gli elementi che gli atti di contestazione oggetto di notifica devono tassativamente contenere e l'obbligo di allegare l'atto richiamato, se non precedentemente notificato, nella motivazione che deve, fra l'altro, rispondere a quanto previsto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I medesimi atti inerenti al rapporto tributario sono conservati fino al decimo anno dalla data di esecutività. Tale limite può essere oltrepassato solo per quegli atti il cui rapporto tributario non risulti ancora definito a seguito, per esempio, di un contenzioso tributario in corso.

13, 14 e 15 – Tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente, rimessione in termini e tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente a seguito di errori, laddove il legislatore regionale proiettato a garantire il contribuente nell'assolvimento dei propri obblighi tributari stabilisce (art. 13) che il contribuente incolpevole sia rimborsato delle somme erroneamente versate ma anche per eventuali oneri sopportati qualora l'imposta oggetto dell'attività accertativa risultasse, invece non dovuta o dovuta in misura inferiore. Si ribadisce che le disposizioni tributarie non possano stabilire termini di prescrizione diversi da quelli stabiliti dal codice civile o dalla legislazione esclusiva statale, salvo non risultino più favorevoli per il contribuente. Infine, l'obbligazione tributaria può essere assolta mediante compensazione con crediti tributari accertati nell'ambito del rapporto tributario per la tassa automobilistica. In tale contesto, il legislatore ha previsto (art. 14) la rimessione in termini a favore dei contribuenti impediti nell'adempimento da cause di forza maggiore. Analogamente, la Giunta regionale può differire i termini dell'adempimento a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili. Infine, si stabilisce che (art. 15) l'attività degli uffici sia improntata al principio di collaborazione e del riconoscimento della buona fede del contribuente al quale non possono essere irrogate sanzioni qualora si sia conformato alle indicazioni dell'Amministrazione ovvero le responsabilità del contribuente derivino da ritardi o omissioni della stessa. Le sanzioni, inoltre, non possono essere irrogate quando la normativa tributaria presenti obiettive condizioni di incertezza interpretativa e applicativa.

16 e 17 – Interpello e autotutela, laddove vengono disciplinati gli istituti amministrativi a tutela della correttezza del rapporto tributario tra Regione e il contribuente. Alla lettura di tali articoli si rimanda per la loro applicazione.

Con decorrenza **1° gennaio 2026** gli uffici dovranno uniformare la propria attività a quanto indicato nella presente circolare relativamente agli istituti di carattere generale e permanente della tassa automobilistica di competenza di Regione Lombardia; analogamente, le procedure informatiche dovranno essere adattate alle presenti prescrizioni. Dalla medesima data sono abrogate tutte le disposizioni di pari grado e le Risoluzioni precedentemente adottate in materia di tassa automobilistica.

Le istanze presentate o le pratiche in istruttoria al 31 dicembre 2025 saranno evase nel rispetto della regolamentazione in vigore alla medesima data.

Nei paragrafi di riferimento è indicata una possibile decorrenza anteriore al 1° gennaio 2026 per gli istituti precedentemente non disciplinati da circolare o risoluzione.

1.2 - Campo di applicazione – L.R. 14 luglio 2003, n.10

La circolare prende in esame, in particolare, le procedure applicative degli articoli da 38 a 49bis nonché degli istituti generali in materia di garanzie per il contribuente regionale, di cui al Titolo II, Capo II, dell'art. 81bis e, infine, delle norme riconducibili alle fattispecie della tassa auto contenute dal IV al X Titolo della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

Le richiamate fonti normative stabiliscono che la tassa automobilistica regionale di proprietà si applica ai veicoli, di proprietà o sui quali sussista un diritto reale di godimento ovvero siano utilizzate a seguito di contratti di locazione finanziaria o locazione a lungo termine senza conducente da persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede legale nella Regione Lombardia, per effetto della loro iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o nei relativi registri di immatricolazione o di iscrizione.

È altresì dovuta la tassa di circolazione regionale per i veicoli, appartenenti a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede legale nella Regione Lombardia, non iscritti al medesimo Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

1.3 - Normativa e abbreviazioni

Legge regionale 14 luglio 2003, n. 10: **legge regionale o L.R.**

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: **d.P.R. Riscossione**

D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33: **d.Lgs. Riscossione**

Nuovo Codice della Strada, d.Lgs 30 aprile 1992, n. 285: **CdS**

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale: **CAD**

Art. 26, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione: **PND**

Legge 5 febbraio 1992, n. 104: **legge 104**

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117: **Codice del Terzo settore**

Regione Lombardia: **Amministrazione o RL**

Tassa automobilistica di proprietà: **bollo auto**

Pubblico Registro Automobilistico: **PRA**

Archivio Nazionale della Tassa Automobilistica: **ANTA**

Agenzia delle Entrate-Riscossione: **AdER**

Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo; d.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98: **DU**

Atto di Data Certa: **ADC**

Imposta Provinciale di Trascrizione: **IPT**

Registro Italiano Veicoli Storici: **R.I.V.S.**

Assegno Unico Universale: **AUU**

2.1 - Soggetto passivo e presupposto d'imposta (articoli 38 e 39)

L'articolo 39, della L.R. stabilisce che il presupposto impositivo della tassa auto si costituisce il primo giorno di ciascun periodo d'imposta (generalmente coincidente con un anno) e che al pagamento della tassa è tenuto il soggetto che nel medesimo giorno risulti proprietario o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o locazione a lungo termine senza conducente o usufruttuario del veicolo in base alle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per i veicoli in esso iscritti, e dei Registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli. Nel medesimo giorno vengono cristallizzati i dati tecnici del veicolo riportati sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU) di cui al d.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98.

È, altresì, obbligato al pagamento della tassa di circolazione il soggetto che immette sulla pubblica strada un veicolo per il quale non sussista obbligo di pagamento della tassa di proprietà (ad esempio: veicolo ultratrentennale, rimorchio di peso complessivo inferiore a 3,5 ton.) in ragione di anno solare..

In sede di prima immatricolazione si presume proprietario e, quindi, soggetto passivo di imposta, il soggetto intestatario della carta di circolazione laddove non sia intervenuto il rilascio del DU.

In caso di omessa trascrizione al PRA dell'atto di vendita si presume obbligato al pagamento il soggetto intestatario della carta di circolazione, ai sensi dell'art. 94 del CdS, se ai competenti uffici regionali sia stato esibito dal venditore Atto di Data Certa attestante il passaggio di proprietà a favore del medesimo intestatario della carta di circolazione.

Pertanto, nel primo giorno del periodo d'imposta vengono individuati:

- a) Il soggetto tenuto al pagamento;
- b) l'Amministrazione beneficiaria del tributo, in base alla residenza/sede del soggetto tenuto al pagamento;
- c) le caratteristiche tecniche e la destinazione d'uso in base alle quali il sistema di riscossione determina l'importo dovuto;
- d) la durata del periodo tributario se il pagamento risulti frazionato o di raccordo nel caso di uscita da esenzione o di provenienza da altra regione.

I commi 6 e 7 dell'art. 38 prevedono l'obbligatorietà dell'annotazione al PRA degli eventi modificativi, relativi alla proprietà del veicolo, ai fini dell'ottenimento dell'esonero dal pagamento della relativa tassa.

Nella fattispecie prevista al comma 6, trattandosi di eventi di forza maggiore o provvedimenti definitivi assunti dalla Autorità Giudiziaria o dalla Pubblica Amministrazione, previa la loro trascrizione al PRA, gli effetti ai fini fiscali, decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del provvedimento stesso, e ciò al fine primario di evitare elusioni o evasioni dell'obbligo tributario.

Il comma 7, invece, ribadisce l'obbligatorietà della trascrizione al PRA della perdita di possesso, a seguito di furto, demolizione o esportazione all'estero del veicolo, con la possibilità di ottenere l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà dal periodo d'imposta successivo alla data dell'evento purché trascritto al PRA. Tuttavia, la tassa auto non è dovuta anche per il periodo d'imposta nel quale si è verificato l'evento a condizione che la data dell'evento ricada entro il termine previsto per il pagamento.

Per i periodi d'imposta successivi a quello per cui è stato riconosciuto l'esonero in assenza della necessaria trascrizione al PRA dell'ADC esibito agli uffici regionali, il proprietario del veicolo è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale. **Il rimborso dei ratei di tassa auto non goduti a seguito del verificarsi dell'evento è condizionato alla trascrizione al PRA dell'atto di data certa attestante l'evento.**

Nell'ipotesi di rientro in possesso a seguito di provvedimenti di revoca emanati dall'Autorità Giudiziaria o dalla Pubblica Amministrazione ovvero nel caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto, ai fini

del ripristino dell'obbligo tributario gli effetti decorrono dalla data del provvedimento o dell'evento medesimo, comunque rilevabile dall'ADC indispensabile per l'obbligatoria trascrizione al PRA.

Il comma 6bis dell'articolo 38 ribadisce che il fermo amministrativo di natura fiscale, emesso da enti impositori o loro concessionari ai sensi dell'articolo 86 del d.P.R. n. 602/1973 (dal 1° gennaio 2026 art. 187, d.Lgs. n. 33/2025), non costituisce condizione di esonero dal pagamento della tassa automobilistica.

Nel caso di variazioni della proprietà del veicolo, ai fini dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta e della decorrenza degli effetti, rilevano gli atti di vendita predisposti nelle forme previste dalla legge (per es. sentenze, atti pubblici o scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente). In caso di mancata trascrizione al PRA, copia degli ADC esibiti agli uffici regionali viene trasmessa alla competente amministrazione ai fini delle verifiche in materia di Imposta Provinciale di Trascrizione. Commi 4 e 5, art. 38.

Le variazioni, anche di natura tecnica, apportate alla carta di circolazione hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono state annotate. Alle variazioni di natura tecnica sono equiparati gli effetti del riconoscimento della storicità dei veicoli sia a seguito di annotazione sulla medesima carta di circolazione sia a seguito di ammissione al beneficio da parte degli uffici regionali (cfr. paragrafo 2.8.2).Comma 9, art. 38.

Nel caso in cui le variazioni alla carta di circolazione, risultino annotate in data ricadente nel successivo periodo d'imposta rispetto a quella in corso alla data di presentazione della richiesta di variazione, gli effetti decorrono dal periodo d'imposta nel quale risulta registrata la variazione (per esempio: annotazioni tardive da parte dell'ufficio competente).

Eventuali variazioni tecniche che comportano l'appartenenza ad una classe tariffaria per la quale sono dovuti importi maggiori o minori rispetto alla classe di provenienza, non determinano, rispettivamente, l'assoggettamento a pagamenti integrativi o il rimborso del maggior importo versato, per la medesima periodicità nella quale sono state effettuate le variazioni stesse.

Infine, si evidenzia che ai sensi dell'art. 98 della L.R. nel caso in cui il presupposto impositivo si costituisca in capo a più soggetti passivi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1292 e seguenti del Codice civile in tema di solidarietà nelle obbligazioni anche per quanto concerne l'irrogazione delle sanzioni relative al mancato pagamento della tassa automobilistica.

Infine, se il pagamento della tassa automobilistica per un veicolo cointestato può essere effettuato indifferente da uno dei due cointestatari, la regione di competenza è quella di residenza del primo intestatario.

2.1.1 - Effetti della compravendita di veicoli tra soggetti residenti o avente sede legale in Regioni diverse e della variazione di residenza o di sede legale (articolo 39)

Nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della delega fiscale di cui alla legge n. 111/2023 per la riforma della fiscalità degli enti territoriali con la quale anche le disposizioni statali saranno allineate alle misure di semplificazione e trasparenza approvate in Lombardia da oltre 20 anni con la L.R. n. 10/2003, eliminando ogni ragionevole incertezza circa la soggettività passiva della tassa automobilistica, si ritiene necessario fornire chiarimenti circa l'individuazione del soggetto passivo d'imposta nel caso di compravendita di veicolo, proveniente da altra Regione, avvenuta nel mese di pagamento alla luce delle disposizioni recate dall'art. 39, comma 2. della L.R. n. 10/2003 e gli effetti indiretti recati dalla vigente normativa statale applicata nelle altre Regioni.

Nello specifico, si evidenzia la possibilità che le disposizioni recate dall'art. 5 del D.L. n. 953/82 convertito, con modificazioni nella legge n. 53/83, le quali prevedono l'individuazione del soggetto passivo d'imposta nel proprietario del veicolo l'ultimo giorno utile per il pagamento, neutralizzino gli effetti della L.R. laddove all'articolo 39, comma 2, si individua il soggetto obbligato nel proprietario/utilizzatore del veicolo il primo giorno utile per il pagamento: ciò nel caso di regolare compravendita del veicolo medesimo, avvenuta nel mese in cui deve essere corrisposta la tassa automobilistica regionale di proprietà, tra un contribuente lombardo ed un soggetto residente in regione diversa dalla Lombardia. In tale fattispecie, infatti, si potrebbe concretizzare l'eventualità di un'elusione dell'obbligo tributario da parte di entrambi i contribuenti coinvolti nella compravendita del veicolo se la legislazione regionale non vedesse riconosciuto il principio di cedevolezza rispetto alla normativa statale citata.

Al fine di dirimere i dubbi circa l'individuazione del soggetto obbligato si ritiene opportuno procedere alla lettura congiunta delle disposizioni sopra richiamate, nella misura in cui le stesse prevedono l'insorgenza dell'obbligo tributario nel primo giorno del periodo d'imposta e ne diversificano il soggetto obbligato rispettivamente, nel primo giorno del medesimo periodo impositivo la L.R. n. 10/2003 della Regione Lombardia, nell'ultimo giorno del mese di pagamento l'art. 5 del D.L. n. 953/82, convertito, con modificazioni, nella legge n. 53/83.

Pertanto, nel caso di veicolo proveniente da altra regione, in quanto ceduto a contribuente lombardo, nel mese di pagamento, la tassa automobilistica regionale è dovuta alla Lombardia in quanto alla data della compravendita si è costituito il presupposto impositivo e, conseguentemente, è possibile individuare il soggetto passivo nel proprietario/utilizzatore del veicolo alla medesima data, non rilevano, pertanto, eventuali successive cessioni – sempre nel mese di pagamento – a favore di altri soggetti lombardi.

Viceversa, nel caso di veicolo in uscita dalla regione Lombardia, in quanto ceduto a contribuente di altra regione, nel mese di pagamento della tassa automobilistica, valgono le norme vigenti in quella regione nella quale, ai sensi del richiamato art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito, con modificazioni nella legge n. 53/1983, il soggetto passivo d'imposta è individuato nel proprietario del veicolo l'ultimo giorno utile per il pagamento e, pertanto, la tassa va corrisposta a favore della regione di residenza dell'acquirente alla data del termine ultimo per il pagamento della tassa.

Tuttavia, qualora la cessione a soggetto residente o avente sede legale in altra Regione dovesse verificarsi fuori dai termini stabiliti dal D.L. n. 953/1982, la tassa resta dovuta alla Lombardia.

ESEMPIO: se il veicolo immatricolato il 2 gennaio - termine per il pagamento in Lombardia è 28 febbraio mentre per altra regione è il 31 gennaio - se esce da Lombardia il 15 febbraio la tassa resta dovuta alla Regione Lombardia.

In conclusione, si può affermare che, nel caso di compravendita di veicolo, tra contribuente lombardo e contribuente residente in altra Regione, il cui atto redatto nelle forme di legge rechi una data ricadente nel mese utile per il pagamento, la tassa automobilistica regionale di proprietà deve essere corrisposta dall'acquirente a favore della propria regione di residenza. Il contribuente lombardo tenuto al pagamento è il primo acquirente del veicolo relativamente alle compravendite avvenute nel mese di pagamento della tassa automobilistica di proprietà.

Nel caso di numerose variazioni nella proprietà/utilizzo a favore di diversi contribuenti lombardi, non rilevano, quelle intervenute successivamente ed esclusivamente a favore di altri contribuenti lombardi. Invece, qualora le successive movimentazioni coinvolgessero soggetti non lombardi, si applica quanto indicato precedentemente.

In sede di attività accertativa della tassa automobilistica regionale, ed esclusivamente ai fini dei rapporti tributari con la Regione Lombardia e per la fattispecie sopra delineata, sono ritenuti validi i versamenti effettuati a favore di altra regione purché gli stessi siano stati eseguiti dal dante causa, in data anteriore

a quella dell'atto di compravendita del veicolo, per il periodo d'imposta individuato con l'atto di accertamento liberando in tal modo l'acquirente da ogni responsabilità fiscale a condizione che per il medesimo versamento non sia intervenuto o sia stato richiesto il rimborso alla Regione di provenienza. La medesima presunzione viene riconosciuta nel caso di modifica della residenza nel mese di pagamento da parte del contribuente che ha effettuato il pagamento a favore della Regione di provenienza; sempre a condizione che per lo stesso versamento non sia intervenuto o sia stato richiesto il rimborso a quest'ultima.

In analogia a quanto sopra specificato, nel caso di variazione della residenza nel periodo utile per il pagamento, la tassa automobilistica deve essere corrisposta alla Regione nella quale il soggetto passivo d'imposta risulti residente l'ultimo giorno utile per il pagamento. Il contribuente lombardo tenuto al pagamento invece è il soggetto individuato al momento della variazione della residenza o della sede legale intervenuta nel mese di pagamento della tassa automobilistica.

2.1.2 - Tassa di circolazione (articoli 42 e 48)

La tassa di circolazione regionale è dovuta da persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede legale in Regione Lombardia, proprietarie o titolari di diritti reali di godimento, per i veicoli non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico ed iscritti nei registri di Immatricolazione, ovvero dal soggetto che immette su strada il veicolo medesimo, nonché per i veicoli ultratrentennali, di cui al successivo paragrafo 2.8.2. La periodicità della tassa coincide con l'anno solare in cui viene utilizzato il veicolo e deve essere corrisposta, per il totale della tariffa fissa, prima della sua immissione sulla pubblica strada.

- I rimorchi di massa inferiore a 3,5 tonnellate sono assoggettati alla tassa di circolazione in quanto non sussiste l'obbligo di iscrizione PRA.
- I rimorchi speciali di massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà.
- Per i rimorchi adibiti al trasporto cose e al trasporto specifico di massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate non è dovuta alcuna tassa.

2.2 - Scadenze (articolo 40)

L'articolo 40 della L.R. definisce le regole delle scadenze di pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà.

Le scadenze di pagamento sono determinate dai seguenti criteri:

1. la periodicità della tassa è di 12 mesi ed è individuata sempre dal mese di prima immatricolazione in Italia;
2. la scadenza della validità della tassa auto è sempre quella del mese antecedente al mese in cui è intervenuta la prima immatricolazione. Ad esempio: veicolo immatricolato nel mese di ottobre, avrà sempre periodicità ottobre/settembre;
3. per veicoli individuati al successivo punto 2.5 la tassa automobilistica può essere corrisposta anche quadrimestralmente, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione;
4. per i veicoli di nuova immatricolazione, il termine ultimo per il primo pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà è fissato all'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione;
5. per i rinnovi di pagamento, il termine ultimo previsto per il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà è fissato all'ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato;

6. per i veicoli provenienti da altre Regioni, al termine di validità della tassa pagata nella Regione di provenienza si provvede ad un pagamento di raccordo fino al mese precedente a quello di immatricolazione del veicolo (esempio: veicolo immatricolato a settembre – scadenza originaria tassa auto nel mese di aprile; si provvede ad un pagamento di raccordo maggio-agosto)
7. per i veicoli “in rientro in possesso” o in uscita da esenzione, a qualsiasi titolo, si provvede entro il mese successivo al verificarsi dell’evento mediante il pagamento di un periodo d’imposta di raccordo dal mese dell’evento stesso fino a quello nel quale il medesimo veicolo è stato immatricolato (esempio: veicolo immatricolato a settembre – evento verificato ad aprile; si provvede, entro il mese di maggio, al pagamento del raccordo aprile-agosto).

L’importo dei pagamenti del raccordo espresso in dodicesimi può essere inferiore all’importo minimo di € 20,00 previsto dall’art. 42, comma 7, della L.R. n. 10/2003 in quanto frazione dell’importo annuale dovuto.

Al fine di armonizzare le disposizioni di cui ai punti precedenti in conseguenza delle misure agevolative recate dalla possibilità di eseguire i pagamenti della tassa automobilistica mediante domiciliazione bancaria (art. 48, commi da 5bis a 5ter, della L.R.) si è provveduto all’allineamento delle scadenze in vigore per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 2004, alle regole stabilite ai commi da 1 a 3 dell’art. 40, con la creazione, laddove necessario, di un virtuale periodo d’imposta di raccordo. Alla data odierna il 98% dei veicoli appartenenti a contribuenti lombardi sono assoggettati alla mensilizzazione delle scadenze di pagamento della tassa auto.

L’acquisto di veicolo da parte di contribuente lombardo (avente causa) da un venditore residente o avente sede legale in Regione diversa (dante causa) o il trasferimento di residenza o della sede legale in Lombardia successivamente al mese di pagamento, comporta, laddove necessario, un pagamento di raccordo alle regole relative alle scadenze di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 40 della L.R. a conclusione del periodo tributario in corso al momento dell’evento. Alla Regione “di provenienza” competono le attività accertative per il medesimo periodo d’imposta per il quale nulla è dovuto alla Regione Lombardia.

Per tutte le scadenze di pagamento, in caso di coincidenza dell'ultimo giorno del mese di pagamento con sabato, domenica o giorno festivo, il termine ultimo è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai fini dell’individuazione del mese di immatricolazione dei veicoli, nel caso ciò non fosse rilevabile dalla relativa Carta di Circolazione, si tiene conto di quanto riportato nel Certificato di Proprietà. Qualora tale informazione non fosse rilevabile neanche dal Certificato di Proprietà si presume, quale mese di immatricolazione, quello di gennaio, salvo prova contraria.

In un’ottica di semplificazione degli adempimenti in capo ai cittadini lombardi, Regione Lombardia, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18, art. 7, comma 3, ha previsto che:

- **da luglio 2022 gli avvisi di scadenza della tassa auto** non sono più inviati per posta ordinaria ma all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione all’Area Personale Tributi.
- chi ha aderito alla domiciliazione del pagamento del bollo auto (cfr. punto 2.8.1) continuerà a ricevere, circa 10 giorni prima dell’addebito in conto, una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento dell’adesione al servizio.

Si evidenzia che, dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell’articolo 17, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non è più obbligatoria l’esposizione della ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa auto di proprietà. Non hanno, pertanto, più efficacia le disposizioni che ne consentivano il rilascio del duplicato in caso di suo smarrimento.

È inoltre soppresso l'autonomo obbligo di esibizione della ricevuta di pagamento a richiesta degli organi di controllo durante la circolazione su strade pubbliche in quanto la tassa auto si caratterizza come tassa di possesso e, pertanto, il controllo può essere solo di natura fiscale e di esclusiva competenza della Regione in fase accertativa.

L'obbligo di esibizione della ricevuta agli organi addetti al controllo stradale permane, invece, per la tassa di circolazione.

2.3 - Tariffario regionale (articoli 41 e 42)

Il tariffario regionale è pubblicato annualmente sul sito della Regione Lombardia ai sensi del comma 2, dell'art. 41 della L.R. n. 10/2003.

La tassa è determinata su base annuale secondo la tariffa di appartenenza del veicolo moltiplicata per la relativa base imponibile (KW) come risultante dalla carta di circolazione del medesimo veicolo.

L'importo mensile relativo a pagamenti inferiori all'annualità deve essere calcolato mediante la seguente formula, senza alcuna maggiorazione:

$$\text{importo annuale tariffa} / 12 \times \text{n. mesi}$$

L'articolo 42 stabilisce l'importo minimo della tassa auto e della tassa di circolazione (€20,00), le modalità di determinazione della tassa automobilistica per i motoveicoli nonché gli importi per particolari categorie di veicoli:

- per rimorchi ad uso speciale la tassa è stabilita nella misura fissa di €25,00 euro con periodicità gennaio—dicembre di ogni anno
- per gli autocaravan la tassa automobilistica regionale di proprietà dovuta è pari ad 1,00 euro per ogni KW (0,74 euro per ogni CV)

2.4 - Tassazione della massa rimorchiabile (articoli 41 e 43)

Fermo restando l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica regionale di proprietà per i veicoli atti al traino, secondo le risultanze di cui all'articolo 41 della L.R. n. 10/2003, l'articolo 43 dedica particolare attenzione alle modalità applicative della tassa automobilistica regionale dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto cose e dei trattori stradali che viene determinata in base ai parametri individuati nella tabella denominata «tassa aggiuntiva massa rimorchiabile» riportata nel tariffario regionale pubblicato annualmente sul sito della Regione Lombardia secondo le risultanze della carta di circolazione.

La tassa automobilistica regionale in relazione alla massa rimorchiabile non è dovuta a partire dal successivo periodo d'imposta qualora, per i veicoli con massa superiore a 6 tonnellate, dalla carta di circolazione risulti annotato «sospensione al traino», fermo restando l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica regionale di proprietà per i medesimi veicoli, secondo le risultanze di cui all'articolo 41 della L.R. n. 10/2003

Non assumono valore, ai fini della non imponibilità della massa rimorchiabile, altri documenti diversi dalla carta di circolazione relativa al veicolo (per es. dichiarazione d'impegno, dichiarazione amministrativa di inibizione al traino rilasciata dagli uffici della Motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, ecc.).

Il versamento della tassa sulla massa rimorchiabile deve essere effettuato secondo le regole di scadenza indicate al paragrafo 2.2, con periodicità anche quadrimestrale contestualmente al pagamento della tassa automobilistica.

Non sono tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà commisurata alla massa rimorchiabile, i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità cosiddetti mezzi d'opera, di cui all'articolo 10 del CdS, che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla relativa carta di circolazione non sia annotato l'agganciamento specifico (annotazione sulla carta di circolazione della motrice della targa/telaio del rimorchio per il quale è autorizzato il traino).

In caso di agganciamento specifico, pertanto, la tassa in relazione alla massa rimorchiabile è dovuta e alla stessa non si applica la riduzione del 20% prevista dalla lettera c) punto 2.8.

Non sono, altresì, tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà, commisurata alla massa rimorchiabile, i veicoli sulla cui carta di circolazione risulti annotato l'agganciamento esclusivo a rimorchi adibiti ad uso speciale (ad esempio, i trattori stradali che agganciano rimorchi classificati speciali, secondo le risultanze delle relative carte di circolazione).

2.5 - Pagamenti quadrimestrali della tassa automobilistica regionale (articolo 40)

Sono ammessi pagamenti frazionati della tassa automobilistica regionale di proprietà, su base quadrimestrale, esclusivamente per le seguenti tipologie di veicoli:

- a. autocarri e complessi autotreni ed autoarticolati con massa uguale o superiore a 12 tonnellate;
- b. autocarri e trattori stradali assoggettati al pagamento contestuale della tassa aggiuntiva per la massa rimorchiabile.
- c. veicoli indicati all'articolo 84 del d.Lgs. n. 285/1992 (veicoli adibiti a locazione senza conducente).

Nelle ipotesi sopradescritte, l'importo della tassa automobilistica regionale di proprietà, su base quadrimestrale, sarà determinato dalla seguente formula:

$$(\text{importo annuale tariffa secondo base imponibile})/12 \times 4$$

Sono, comunque, ammessi pagamenti frazionati per tutti i veicoli, su base mensile, inerenti all'allineamento della scadenza alle nuove disposizioni previste all'articolo 40 della legge regionale n. 10/2003, per le fattispecie in esso indicate.

Si evidenzia che, in caso di pagamento frazionato, ai fini dell'attività accertativa, ciascun quadrimestre costituisce obbligazione tributaria autonoma in relazione sia alla determinazione del soggetto obbligato sia all'eventuale regime sanzionatorio.

Per i veicoli per i quali, nel corso del tempo e per cause non imputabili al contribuente, si sia prodotto un disallineamento rispetto al naturale periodo d'imposta annuale riferito alle regole vigenti a partire dal 1° gennaio 2004 si rende necessario uniformare lo scadenziario alle disposizioni contenute nell'art. 40, commi 1 e 2, della L.R. n. 10/03.

Al fine di conseguire l'obiettivo senza oneri aggiuntivi per il contribuente, in sede di primo versamento della tassa dovuta a partire dal 1° gennaio 2026 sarà proposto un pagamento di raccordo al quadrimestre ovvero all'anno d'imposta avente decorrenza dal mese di immatricolazione del veicolo. L'adeguamento alle proposte fornite dal sistema di gestione della Tassa Automobilistica regionale esonererà il contribuente da qualsiasi conseguenza sanzionatoria sui periodi tributari per i quali non sia

stato notificato avviso di accertamento. Analogamente, per i veicoli di cui al comma 3, dell'art. 40 della l.r. 10/03, provenienti da diversa Regione in sede di primo pagamento della tassa automobilistica dovuta alla Lombardia, secondo le regole specificate al paragrafo 2.2, il sistema di Gestione della Tassa Automobilistica regionale proporrà un pagamento di raccordo al quadrimestre ovvero all'anno d'imposta avente decorrenza dal mese di immatricolazione del veicolo.

2.6 - Effetti della perdita di possesso per indisponibilità conseguente a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o della Pubblica Amministrazione, per furto, rottamazione o esportazione all'estero (articoli 38 e 46)

L'articolo 38, comma 6, della L.R. prescrive la non obbligatorietà del pagamento delle tasse automobilistiche di proprietà in caso di perdita di possesso per indisponibilità conseguente a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o della Pubblica Amministrazione (sequestro, confisca, fermo giudiziario, ecc.), con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che le relative formalità siano state trascritte al PRA.

L'articolo 46 della L.R. n. 10/2003, di converso, limitatamente alle causali:

- a. perdita di possesso per furto previa denuncia presentata alla competente autorità di Pubblica Sicurezza;
- b. demolizione, certificata ai sensi dell'art. 5 del d.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209;
- c. esportazione all'estero;

riconosce il diritto al rimborso della tassa automobilistica per i mesi di mancato godimento del veicolo, **purché l'evento non si sia verificato nell'ultimo mese del periodo di imposta e la relativa formalità sia stata assolta al PRA.**

Nelle ipotesi descritte alle lettere a), b) e c), se la data dell'evento ricade entro il termine ultimo per pagare la tassa automobilistica (comprese eventuali proroghe dei termini), le tasse non sono dovute o, se versate, danno luogo al totale rimborso, a condizione che le relative formalità vengano preventivamente espletate al PRA.

Relativamente all'esportazione all'estero la relativa trascrizione della formalità al PRA determina la data di decorrenza degli effetti, pertanto, ai fini dell'applicazione di tale beneficio occorre che la trascrizione al PRA dell'avvenuta esportazione all'estero avvenga entro il mese di pagamento della tassa. Inoltre, per tale fattispecie, ai fini del rimborso è indispensabile che il soggetto che ha esportato il veicolo sia l'intestatario presso il PRA.

L'importo del rimborso della tassa automobilistica viene calcolato in dodicesimi, a decorrere dal mese in cui si è verificato l'evento che, per l'esportazione all'estero coincide con la data di trascrizione dell'evento presso il PRA, fino a quello di scadenza della tassa, con esclusione, in caso di versamenti effettuati tardivamente, degli importi relativi alla sanzione ed eventuali interessi.

La normativa regionale prevede, in alternativa al rimborso, la possibilità di portare l'importo versato in eccedenza a copertura parziale o totale della tassa automobilistica di un altro veicolo nuovo o usato, il cui acquisto, da parte del medesimo contribuente, avvenga entro il quadrimestre successivo al mese in cui si è verificato l'evento (comma 4, art. 46).

Le fattispecie sopra delineate operano esclusivamente nel caso in cui la tassa automobilistica regionale fosse dovuta a favore della Regione Lombardia. Pertanto, non potranno essere riconosciuti

rimborsi o compensazioni nel caso di veicoli trasferiti in Regione Lombardia successivamente alla data di effettuazione del pagamento della tassa automobilistica dovuta ad altra Regione.

Si evidenzia, come disposto dal comma 7 dell'articolo 46 della L.R. n. 10/2003, la non rimborsabilità della tassa di circolazione regionale.

2.7 - Targhe prova (articolo 47)

Le targhe prova sono rilasciate previo pagamento della tassa, in misura fissa, dovuta per l'intero anno solare con scadenza nel mese di dicembre indipendentemente dal mese di rilascio della targa prova o di rinnovo dell'autorizzazione. Gli importi da corrispondere sono così determinati:

- a) 210,00 euro, targhe prova per autoveicoli e rimorchi;
- b) 32,00 euro, targhe prova per i motocicli;
- c) 20,00 euro, targhe prova per i ciclomotori.

Ai fini dell'esonero dal pagamento della tassa automobilistica per l'anno successivo, le targhe prova devono essere consegnate ai competenti uffici della Motorizzazione civile entro il 31 dicembre.

Non è dovuta la tassa sulle targhe prova per gli autoscafi.

2.8 - Riduzioni ed esenzioni - regime dei veicoli ad uso speciale (articolo 48)

L'art. 48, comma 5, lettere da a) a c-ter, della L.R. stabilisce che la tassa automobilistica regionale di proprietà è ridotta nella misura seguente per:

- a) autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75 per cento;
- b) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40 per cento;
- c) autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, i trattori stradali per il traino di rimorchi, muniti di sospensione pneumatica ad uno degli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, riduzione del 20 per cento,
- d) autovetture da noleggio di rimessa (cioè, adibite noleggio con conducente per trasporto di persone, ai sensi dell'art. 85 del CdS), riduzione del 50 per cento;
- e) autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente (art. 85 del d.Lgs. n. 285/1992 riduzione del 30 per cento)

La lettera c) quinquies, del comma 5, dell'art. 48 tende a rendere più incisiva la misura agevolativa adottata per i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico (cosiddetti veicoli **ibridi**) al fine di favorire il rinnovo del parco veicolare attraverso l'incentivazione all'acquisto di veicoli di ultima generazione a minor impatto ambientale immatricolati, nuovi di fabbrica, dal 1° gennaio 2023. Con tale norma si assicura, in altri termini, una maggior tutela ambientale agevolando l'acquisto di veicoli appartenenti, quantomeno, alla sottoclasse EURO 6d (obbligatoria per le nuove immatricolazioni dal 1° gennaio 2021).

L'incentivazione, consistente nella riduzione del 50% della tassa automobilistica per cinque periodi d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione, è riservata ai veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrico, anche a ricarica esterna, con potenza fino a 100 KW.

Pertanto, l'agevolazione spetta, se non goduta dall'immatricolazione (es.: veicolo immatricolato per la prima volta all'estero) per il residuo dei cinque anni d'imposta.

Dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2003, non sono applicabili altre riduzioni stabilite dalla normativa statale vigente in contrasto con quelle sopra elencate.

Lo stesso articolo 48, al comma 7, stabilisce che, ai casi di esenzione previsti dall'articolo 17 del d.P.R. n. 39/1953 sono aggiunti i seguenti:

- a) esenzione permanente per i veicoli elettrici e per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas;
- b) esenzione per gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
- c) esenzione per gli autoveicoli che effettuano, contemporaneamente, il carico e lo scarico nonché la compattazione dei rifiuti solidi urbani, o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura sia fissa e permanente oppure, qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica. In sede di pagamento della tassa automobilistica, qualora la carta di circolazione non rilevi la presenza dei requisiti tecnici necessari per il riconoscimento dell'esenzione, occorre esibire agli uffici regionali apposita dichiarazione corredata della copia della carta di circolazione qualora i dati tecnici trasmessi dal Dipartimento Trasporti Terrestri non integrino il rispetto di tali requisiti;
- d) esenzione per le autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
- e) esenzione per i veicoli adibiti esclusivamente alla funzione pubblica di protezione civile o di vigilanza ecologica, la cui finalità risulti annotata sulla carta di circolazione, intestati a enti pubblici territoriali.
- f) esenzione per i veicoli di proprietà della Giunta e del Consiglio Regionale, secondo le risultanze del PRA.

Sono da considerare veicoli ad uso speciale quelli classificati allo scopo dall'art. 54 del d.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, del Codice della Strada. La medesima classificazione può essere integrata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 203, comma 2, lett. ii) del D.RR. 76 dicembre 1992, n. 495, «Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada».

Sono da considerare, altresì, veicoli ad uso speciale:

- gli autoveicoli destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, come individuati nel Decreto Dirigenziale 20 febbraio 2003 del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per sistemi informativi e statistici
- veicoli di cui alla classificazione recata dall'art. 54 del CdS come integrata dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 203, comma 2, lett. ii) del d.P.R. n. 495/1992 «Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada».

A tale tipologia di veicoli si applica la relativa tariffa sulla base dell'imponibile determinato dall'art. 2, comma 1 lett. b), del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni.

- motoveicoli ad uso esclusivo della polizia locale

A tale tipologia di veicoli si applica la tariffa secondo i parametri di calcolo previsti per i motocarri con cilindrata inferiore a 500 cc e motocarri con cilindrata uguale o superiore a 500 cc come individuati nella tabella B) del tariffario regionale allegato alla legge regionale n. 10/2003.

Permane l'obbligo di presentazione della domanda di esenzione per gli enti che svolgono attività istituzionali ma che destinano alle azioni di **Protezione Civile** e Vigilanza Ecologica i veicoli di proprietà e della cui destinazione resti traccia sulla carta di circolazione o mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'ente. Tali enti, pertanto, poiché l'esenzione costituisce un'analogia agevolazione ma di tipo oggettivo, dovranno presentare apposita istanza di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica alla competente struttura tributaria regionale corredata dell'elenco dei veicoli adibiti

alle azioni di Protezione Civile e Vigilanza Ecologica e della fotocopia della relativa carta di circolazione sulla quale risulti annotata la corrispondente destinazione d'uso ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite nel d.P.R. n. 445/2000. Conseguentemente è obbligo dell'ente comunicare le variazioni inerenti alle destinazioni d'uso dei veicoli esentati entro 60 giorni dalla data dell'evento modificativo.

2.8.1 - Riduzioni per pagamenti in modalità cumulativa o in domiciliazione bancaria (articolo 48)

L'articolo 48, ai commi 5ter e 5 ter1, disciplina una forma premiale di pagamento della tassa auto a condizione che il pagamento della stessa avvenga in modalità cumulativa ovvero in domiciliazione bancaria. Il legislatore regionale ha voluto premiare la "virtuosità" fiscale dei contribuenti con una riduzione, rispettivamente, del 10% e del 15% per coloro i quali decidano di aderire a tale sistema di pagamento attestando la volontà di adempiere all'obbligo di pagamento del tributo alla scadenza stabilita dalla normativa attraverso il supporto dello studio di consulenza pratiche automobilistiche (modalità cumulativa) o in modalità automatica (domiciliazione bancaria). Tale premialità garantisce minori costi amministrativi per la gestione delle singole posizioni, in quanto la procedura è gestita in autonomia e direttamente sui sistemi digitali resi disponibili dalla Regione, attribuibili alla riduzione della pressione fiscale.

Inoltre, il legislatore regionale ha posto attenzione a garantire un pieno equilibrio tra le varie forme di riscossione ordinaria della tassa automobilistica considerato che, ai sensi del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", nonché del d.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni da parte dei PSP (Prestatori di servizi di Pagamento) devono essere effettuati attraverso l'infrastruttura tecnologica di cui all'art. 5 del medesimo d.Lgs. n. 82/2005, Nodo dei Pagamenti-SPC (Sistema Pubblico di Connettività), mediante la piattaforma PagoPA, e la sua estensione funzionale dedicata alle Tasse Automobilistiche denominata "*pagoBollo*" (come da determina Conferenza Unificata del 21 giugno 2018) e la riscossione agevolata gestita direttamente da Regione mediante procedure automatizzate e attraverso il coinvolgimento degli operatori professionali di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, in un contesto di leale concorrenza funzionale a disposizione di ciascun contribuente.

2.8.1.1 - Pagamenti cumulativi.

Ai sensi del comma 5ter, dell'art. 48 della L.R. per pagamento cumulativo si intende un pagamento effettuato da un soggetto titolare di più veicoli per il tramite di uno Studio di consulenza autorizzato da Regione Lombardia.

Il pagamento cumulativo dà diritto ad una riduzione **del 10%** calcolata sull'importo dovuto ed è previsto per le seguenti categorie di contribuenti:

- ✓ persone giuridiche ed Enti Locali con un parco veicolare **superiore a 50 veicoli** (che non possono aderire alla domiciliazione bancaria)
- ✓ società che svolgono attività di locazione finanziaria (*la riduzione si applica ai veicoli nuovi di fabbrica immatricolati successivamente all'anno 2014*) che provvedono al pagamento in alternativa ai locatari
- ✓ società che svolgono attività di noleggio veicoli, limitatamente ai veicoli adibiti a noleggio senza conducente, secondo quanto trascritto sulla carta di circolazione e in presenza di contratto di noleggio a lungo termine. Si precisa che nel registro delle imprese della Camera di Commercio, l'attività di noleggio di veicoli senza conducente deve risultare **esclusiva o prevalente**. La riduzione si applica per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati successivamente all'anno 2014.

Il noleggiante che sottoscrive la delega a favore della società non potrà aderire alla domiciliazione bancaria della tassa auto e godere della maggiore riduzione prevista fintanto che detta delega resta valida.

Beneficiano inoltre *indirettamente* dell'agevolazione:

- ❖ coloro che acquistano veicoli nuovi di fabbrica attraverso un prestito finalizzato, il cui contratto preveda che il pagamento della tassa sia effettuato dal soggetto finanziatore, previa adesione al sistema di pagamento cumulativo, in nome e per conto dell'acquirente.

Per richiedere il beneficio occorre che il legale rappresentante della società o dell'Ente interessato all'agevolazione provveda a:

- dare mandato ad uno Studio di consulenza automobilistica che abbia aderito al sistema di pagamento della tassa auto in modalità cumulativa (vedi elenco [Elenco+agenzie+abilitate+alla+riscossione+cumulativa.pdf](#)) attraverso la stipula di apposito contratto, per lo svolgimento delle attività connesse alla riscossione della tassa per i veicoli di proprietà della società con modalità cumulativa
- compilare e trasmettere, **esclusivamente via PEC**, alla casella presidenza@pec.regione.lombardia.it, l'adesione al pagamento in forma cumulativa utilizzando, a seconda del tipo di società rappresentata, l'apposito modulo firmato digitalmente e reperibile al seguente indirizzo della pagina Tributi del portale regionale: [Pagamento cumulativo: agevolazioni per imprese ed enti](#).

Gli studi di consulenza automobilistica (agenzie di pratiche automobilistiche) che volessero aderire alla riscossione della tassa auto tramite pagamento cumulativo, potranno rinvenire le dovute informazioni di dettaglio utilizzando il seguente link: [Adesione per degli Studi di consulenza alla riscossione della tassa auto tramite pagamento cumulativo](#).

Al link [Pagamento cumulativo: agevolazioni per imprese ed enti](#) potranno essere reperite ulteriori informazioni, la normativa di dettaglio e la relativa modulistica.

2.8.1.2 - Pagamenti in domiciliazione bancaria per persone fisiche

Ai sensi del comma 5ter1, dell'art. 48 della L.R. chi domicilia il pagamento del bollo presso il proprio istituto di credito ha diritto ad una riduzione pari al **15%** dell'importo dovuto. Lo sconto è riconosciuto automaticamente anche per gli anni successivi, salvo revoca.

La commissione per l'addebito pari ad €1,00 è la più bassa tra tutti i differenti sistemi di riscossione della tassa auto.

Inoltre, il pagamento avviene l'ultimo giorno utile previa comunicazione dell'addebito inviata circa 10 giorni prima della data effettiva di pagamento. In tal modo viene eliminato il rischio di dover corrispondere le sanzioni e gli interessi applicati in sede di pagamenti tardivi.

Oltre tale termine i vantaggi della domiciliazione produrranno i loro effetti dal periodo di imposta successivo e il pagamento per il periodo tributario corrente dovrà essere effettuato attraverso i canali ordinari.

Le comunicazioni relative alla richiesta e attivazione della domiciliazione bancaria del pagamento della tassa auto sono inviate alla casella di posta elettronica indicata sul mandato (digitale).

Nel caso di indicazione di una casella PEC, occorre configurare la propria casella per consentire la ricezione di corrispondenza proveniente da casella di posta elettronica ordinaria. In mancanza, le comunicazioni saranno respinte dal provider della propria casella PEC.

Possano aderire:

1. i cittadini residenti in Lombardia o iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), proprietari di uno o più veicoli o locatari (se il contratto di locazione decorre dal 1° gennaio 2017)
2. i cittadini che intendono pagare per conto del proprietario/locatario di un veicolo (per esempio: coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc.)

In caso di **veicolo cointestato**, la richiesta di domiciliazione deve essere inoltrata dal soggetto indicato per primo sulla carta di circolazione.

È possibile domiciliare anche il pagamento del bollo auto di un **veicolo di nuova immatricolazione o in uscita da esenzione** (scadenza alla fine del mese successivo a quello d'immatricolazione). La domiciliazione si attiverà fin dal primo anno se il mandato perviene a Regione Lombardia entro la fine del mese precedente entro il quale deve essere effettuato il pagamento (es.: termine pagamento 31 dicembre 2022: invio richiesta domiciliazione: entro il 30 novembre 2022).

La domiciliazione bancaria può essere revocata in qualsiasi momento (come si revoca).

Per i veicoli per i quali è previsto il pagamento quadrimestrale, l'addebito avverrà in corrispondenza delle scadenze già previste.

La domiciliazione NON è prevista per il pagamento della tassa di circolazione dovuta per i veicoli ultratrentennali e per i rimorchi con massa inferiore a 3,5 tonnellate e **NON è prevista** per il pagamento del **superbollo** in quanto tributo erariale.

Il mandato di autorizzazione all'addebito deve pervenire a Regione Lombardia entro le scadenze di seguito indicate **esclusivamente ONLINE** dalla sezione "**Domiciliazione**" della propria Area Personale Tributi, cui si accede solo con un sistema di "autenticazione forte" che garantisca un alto grado di sicurezza nell'identificazione dell'utente:

- **SPID**, scopri come richiederlo su [questo sito](#)
- **CIE** (Carta d'Identità Elettronica)
- **CNS** (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi), purché si disponga del **PIN** e di un lettore di smartcard. Il PIN si richiede agli [sportelli di spazioRegione](#) o agli sportelli delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (vedi elenco allegato a [questa scheda](#)) o alle strutture sanitarie private accreditate che forniscono il servizio (verifica sul loro sito).

ATTENZIONE: se l'intestatario del conto corrente non coincide con il proprietario/locatario del veicolo, entrambi i soggetti dovranno **confermare** la domiciliazione accedendo alla propria Area Personale con uno dei sistemi di autenticazione sopra indicati.

È possibile trovare queste informazioni anche in un apposito percorso guidato.

Si precisa che:

- a) per i veicoli di **nuova immatricolazione**, il primo pagamento deve avvenire entro il mese successivo a quello di immatricolazione.
- b) **il rispetto dei termini è certificato dall'invio online**. Se il mandato perviene in ritardo, la domiciliazione e i suoi vantaggi saranno validi dal periodo di imposta successivo. Il pagamento per l'anno in corso dovrà essere effettuato attraverso i canali tradizionali.
- c) Il mandato **non** deve essere presentato anche al proprio istituto di credito.
- d) Il prelievo avviene l'ultimo giorno del mese di scadenza.
- e) la domiciliazione bancaria può essere revocata (annullata) in qualsiasi momento (leggi come).

Al seguente link: [Domiciliazione bancaria del bollo auto](#) potranno essere reperite ulteriori informazioni, la normativa di dettaglio e la relativa modulistica, se prevista, nonché le risposte ai quesiti più ricorrenti [Domande frequenti](#).

2.8.1.3 - Domiciliazione bancaria per persone giuridiche ed Enti

Le Imprese e gli Enti Locali, proprietari o locatari di un numero di veicoli non superiore a 50, soggetti al pagamento della tassa automobilistica, possono domiciliarne il pagamento e beneficiare della riduzione del **15%** sull'importo dovuto.

La domiciliazione può essere attivata in qualsiasi momento, con le modalità di seguito descritte.

Le imprese e gli Enti che possiedono più di 50 veicoli possono invece aderire al pagamento cumulativo che garantisce una riduzione pari al **10%**. Per i dettagli consultare [questa scheda](#).

Il legale rappresentante dell'impresa/dell'Ente deve inoltrare il mandato per la domiciliazione della tassa automobilistica:

online, accedendo all'[Area Personale Tributi](#) con uno dei seguenti sistemi di autenticazione:

- SPID associato al proprio codice fiscale (non a quello dell'impresa o dell'ente).
- CIE (Carta di Identità Elettronica),
- Tessera Sanitaria – CNS Per maggiori dettagli consultare [questa pagina](#).

Una volta effettuato l'accesso, selezionare:

- a. la funzionalità "Richiedi Ruolo" e poi cliccare su "Legale Rappresentante".
- b. Il sistema verifica in tempo reale che il soggetto che accede con il ruolo di legale rappresentante sia effettivamente registrato come tale sulle banche dati in uso alla Pubblica Amministrazione.
- c. Nella sezione "I tuoi tributi", alla voce "Le tue tasse automobilistiche", si potranno visualizzare i veicoli intestati all'impresa/all'Ente.
- d. Attivare la domiciliazione per ciascun veicolo.

N.B.: ad ogni successivo accesso bisognerà scegliere se accedere come "Cittadino" (per visualizzare le proprie posizioni tributarie) o come "Legale Rappresentante" (per agire per conto della persona giuridica rappresentata).

La domiciliazione si attiverà per il pagamento dovuto dall'anno in corso purché la richiesta pervenga a Regione Lombardia **entro la fine del mese precedente a quello in cui deve essere effettuato il pagamento** per il singolo veicolo. Oltre tale termine i vantaggi della domiciliazione produrranno i loro effetti dal periodo di imposta successivo e il pagamento per il periodo d'imposta corrente dovrà essere effettuato attraverso i canali ordinari.

Si precisa che:

- le persone giuridiche intestatarie di più di 50 veicoli non possono aderire alla domiciliazione bancaria ma possono usufruire delle agevolazioni previste per il [pagamento cumulativo](#)
- la domiciliazione bancaria non è prevista per il pagamento della tassa di circolazione, dovuta per i veicoli ultratrentennali, e per i rimorchi con massa inferiore a 3,5 tonnellate;
- i mandati non devono essere presentati all'istituto di credito presso cui si ha il conto;
- la commissione applicata per ciascun addebito è pari a € 1,00.

Le comunicazioni relative alla richiesta e attivazione della domiciliazione bancaria del pagamento della tassa auto sono inviate alla casella di posta elettronica indicata sul mandato (digitale).

Nel caso di indicazione di una casella PEC, occorre configurare la propria casella per consentire la ricezione di corrispondenza proveniente da casella di posta elettronica ordinaria. In mancanza, le comunicazioni saranno respinte dal provider della propria casella PEC.

Al seguente link: [Area Personale Tributi: accreditarsi in caso di enti e di imprese non aventi obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio](#) potranno essere reperite le modalità di accreditamento del legale

rappresentante di soggetti giuridici non aventi obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio o a Registri in uso alla Pubblica Amministrazione.

RICEVUTE DEI PAGAMENTI IN DOMICILIAZIONE BANCARIA

Qualche giorno prima dell'addebito in conto, il sistema invia il relativo promemoria alla mail indicata sul mandato presentato o variato, successivamente, in Area Personale da parte del soggetto tenuto al pagamento; mentre la ricevuta di versamento, in formato digitale, verrà inoltrata, sempre via e-mail, entro 15/20 giorni dall'addebito.

Con la stessa tempistica verrà aggiornato l'archivio della tassa automobilistica e sarà possibile visualizzare il pagamento nell'Area Personale del Portale.

Il mancato ricevimento di dette comunicazioni potrebbe essere imputabile alla non corretta indicazione dell'indirizzo e-mail (nel caso di casella PEC, occorre configurarla per consentire la ricezione da casella di posta elettronica ordinaria) al momento della presentazione del mandato.

È inoltre possibile avere un riscontro anche consultando il proprio estratto conto bancario/postale che a tutti gli effetti costituisce prova dell'avvenuto pagamento oppure informandosi presso il proprio istituto di credito.

La movimentazione in addebito a favore di Regione Lombardia nell'ultimo giorno del pagamento della tassa auto e con il richiamo del numero di mandato riportata sull'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti attestazione di avvenuto versamento della tassa dovuta opponibile nel caso di attività accertativa.

REVOCA DELLA DOMICILIAZIONE BANCARIA

La domiciliazione bancaria, richiesta per sé o per conto di un familiare può essere revocata in qualsiasi momento ma comunque **entro il mese precedente a quello in cui deve avvenire il pagamento**. Il sistema non permette una nuova domiciliazione quando, per lo stesso veicolo, ne risulta un'altra attiva. Si precisa che il mandato attivato per il veicolo intestato ad un familiare può essere revocato solo dal titolare del conto corrente.

La revoca viene disposta in automatico:

- quando il veicolo viene **venduto, rubato o consegnato al demolitore** e l'evento viene registrato al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). La registrazione viene acquisita dai sistemi informativi e la revoca è disposta d'ufficio per "difetto di soggettività passiva". È quindi sufficiente che il proprietario si accerti che l'evento venga registrato al PRA. Tuttavia, se la perdita di possesso si verifica in prossimità della scadenza del bollo, è consigliabile revocare il mandato come sopra indicato. **Se il veicolo viene sostituito con uno nuovo occorrerà attivare una nuova domiciliazione**, come indicato in questa scheda;
- a seguito di successivo riconoscimento del diritto all'esenzione dalla tassa auto;
- quando il proprietario/utilizzatore del veicolo trasferisce la propria **residenza in un'altra regione**. L'importo dovuto sui sistemi della tassa auto si azzerà in automatico e non si generano addebiti. È comunque consigliabile revocare il mandato soprattutto se l'evento si verifica in prossimità della scadenza del bollo.

A seguito del **decesso** del proprietario del veicolo la stessa banca blocca l'addebito a meno che non sia stato configurato come "obbligatorio". Quando l'informazione transita sull'archivio della tassa auto il mandato è comunque revocato d'ufficio.

Il contribuente deve chiedere la revoca del mandato:

- quando il contribuente desidera spostare la domiciliazione su un altro conto senza che il vecchio conto venga chiuso. Una volta chiesta la revoca potrà attivare una nuova domiciliazione sul nuovo conto come indicato in questa scheda;

- quando il veicolo cambia targa a seguito di **reimmatricolazione**, anche se il proprietario resta lo stesso;
- quando il contribuente trasferisce la propria **residenza in altra regione**, evento che comunque azzerava in automatico l'importo dovuto sui sistemi della tassa auto e non genera addebiti.

Come revocare la domiciliazione bancaria:

- online dall'Area Personale, accedendo con autenticazione forte (SPID, CIE o con il PIN della Tessera Sanitaria - CNS);
- rivolgendosi direttamente al proprio istituto di credito.

Quando non è necessario chiedere la revoca del mandato:

- quando il cittadino chiude il conto corrente su cui è domiciliato il pagamento della tassa auto per aprirne uno nuovo presso altro istituto di credito. In questo caso è infatti possibile chiedere, attraverso un apposito modulo fornito dalla nuova banca, **la portabilità delle domiciliazioni** dal vecchio al nuovo conto, purché il nuovo operatore sia in Italia e il nuovo conto sia intestato alla stessa persona e sia nella stessa valuta del precedente. La banca è tenuta ad adempiere, a titolo gratuito, **entro 12 giorni lavorativi** dalla richiesta (legge n. 33/2015). Con la portabilità **tutti i servizi di pagamento attivi**, compresa la domiciliazione bancaria della tassa auto, vengono **trasferiti sul nuovo conto**;
- La portabilità non si applica se la propria banca cede in blocco ad altro operatore una serie di rapporti che ha con i propri clienti. In questa evenienza sarà la Banca d'Italia ad emanare le disposizioni che garantiscano la continuità dei servizi bancari;
- Quando **la banca cambia le proprie coordinate**, per esempio a seguito di fusione con altro istituto di credito, sarà la stessa banca a trasferire la posizione debitoria sul nuovo IBAN, dandone comunicazione alla Tesoreria regionale. Il contribuente potrà verificare la regolarità della domiciliazione presso il proprio Istituto di Credito. Se la comunicazione della banca non dovesse pervenire entro la fine del mese che precede quello della scadenza per il pagamento, l'addebito potrebbe non andare a buon fine. In tal caso, Regione Lombardia non applica le sanzioni per ritardato pagamento.

Al seguente link: [Domiciliazione bollo auto per Imprese ed Enti](#) potranno essere reperite ulteriori informazioni, la normativa di dettaglio e la relativa modulistica, se prevista, nonché le risposte ai quesiti più ricorrenti [Domande frequenti](#).

2.8.2 - Veicoli ultraventennali, cosiddetti “storici”, ed ultratrentennali. (articolo 48)

2.8.2.1 - Veicoli ultraventennali, cosiddetti “storici”.

Il comma 4 della L.R. dispone relativamente alle modalità per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli storici individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il legislatore regionale ha voluto semplificare le procedure per il riconoscimento di tale beneficio, facendo sinergia con le vigenti norme statali che prevedono la riduzione del 50% della tassa auto per i veicoli tra 20 e 29 anni dalla costruzione, a condizione che il relativo certificato di rilevanza storica venga annotato sulla carta di circolazione.

In Regione Lombardia, in presenza di tale certificato, permane l'esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica a partire da 20 anni dalla costruzione del veicolo e, in un'ottica di semplificazione già dal 1° gennaio 2022, gli interessati non dovranno più presentare apposita istanza alla Regione

Lombardia ma sarà sufficiente far annotare sulla Carta di circolazione il Certificato di Rilevanza Storica, con le modalità previste dall'art. 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il sistema informativo della Motorizzazione comunicherà all'archivio nazionale e, quindi, alla Regione Lombardia l'avvenuta annotazione con effetto interruttivo dell'obbligo al pagamento dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della relativa registrazione.

Pertanto, non saranno prese in considerazione richieste di esenzione presentate in modo difforme da quello sopra descritto (annotazione sulla carta di circolazione del CRS secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) salvo quanto stabilito per i veicoli ultratrentennali non adibiti ad uso professionale ed al relativo regime fiscale e per i quali non sia possibile effettuare l'annotazione di cui al punto 2.8.2.2.

L'annotazione sulla carta di circolazione assume carattere permanente in quanto riferita al veicolo e, pertanto, produrrà effetti anche in caso di successivi passaggi di proprietà. Non sarà più necessario comunicare la variazione soggettiva a Regione.

Trattandosi di norma più favorevole, le annotazioni dei Certificati di Rilevanza Storica sulla carta di circolazione avvenute prima del 1° gennaio 2022 sono acquisite all'archivio regionale della tassa automobilistica e producono effetti da quella data di registrazione.

Relativamente alle esenzioni riconosciute fino al 31 dicembre 2021, le stesse mantengono validità fino ad eventuale passaggio di proprietà del veicolo esente. In tal caso, infatti, il nuovo proprietario per conservare l'esenzione dovrà procedere con l'annotazione del CRS sulla carta di circolazione **entro i tre mesi successivi all'acquisto in modo da poter dare continuità al beneficio**.

Di seguito, la sintesi delle modalità operative:

Dal 1° gennaio 2022 l'esenzione dal bollo auto e dalla tassa di circolazione è **automaticamente** riconosciuta agli autoveicoli e ai motoveicoli iscritti nei seguenti registri storici:

- A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano)
- F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana)
- Storico FIAT
- Storico LANCIA
- Storico ALFA ROMEO

purché si sia provveduto a far annotare sulla Carta di circolazione il **Certificato di Rilevanza Storica** del veicolo secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 1048, della legge n. 145/2018, rivolgendosi agli uffici della Motorizzazione Civile o presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA). Tale informazione sarà acquisita all'archivio della tassa auto e produrrà i suoi effetti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data dell'annotazione.

L'esenzione è riconosciuta dal periodo di imposta in corso esclusivamente al compimento del 20° anno dalla costruzione, a condizione che l'annotazione sia effettuata **entro il terzo mese successivo all'inizio del relativo periodo tributario**. La medesima tempistica è riconosciuta ai fini della fruizione del beneficio nello stesso periodo d'imposta in cui è avvenuto l'acquisto del veicolo di interesse storico tra 20 e 29 anni dalla costruzione nel caso di uscita da esenzione a qualsiasi titolo.

2.8.2.2 - Veicoli ultraventennali iscritti nel Registro ACI Storico e nel Registro Italiano Veicoli Storici (R.I.V.S.) o appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro con finalità specifiche

Il legislatore regionale, con l'introduzione del comma 4 bis all'art. 48 della L.R. n. 10/2003, ha voluto ampliare la tutela del patrimonio rappresentato dai veicoli storici attraverso il coinvolgimento del

Registro ACI Storico e il Registro Italiano Veicoli Storici (R.I.V.S.) per i veicoli, tra 20 e 29 anni dalla costruzione, in essi iscritti.

Per i veicoli iscritti nel Registro ACI Storico o nel Registro Italiano Veicoli Storici (R.I.V.S.) occorre invece presentare **specificata istanza** di esenzione, utilizzando l'apposito modulo allegato al seguente link: **Esenzione per i veicoli iscritti nei registri storici** che riporta anche le modalità di presentazione.

A fronte della gestione automatica (art. 48, comma 4, L.R.) prevista per i veicoli iscritti ai Registri storici di cui all'articolo 60 del Codice della Strada, per i veicoli iscritti al Registro ACI Storico e al R.I.V.S. la fruizione del beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta attraverso un procedimento ad istanza di parte, come prescritto al comma 4 bis, dell'articolo 48 della già richiamata L.R. n. 10/2003.

Pertanto, gli interessati dovranno presentare apposita istanza, corredata da documentazione attestante l'iscrizione del veicolo nonché l'associazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa auto al club tenentario del Registro. In caso di passaggio di proprietà del veicolo, ai fini di assicurare la continuità del beneficio, l'acquirente dovrà far pervenire la documentazione relativa alla propria associazione al club tenentario del Registro nelle forme stabilite nel relativo regolamento di funzionamento.

L'iscrizione al Registro ACI Storico o al R.I.V.S. produrrà i suoi effetti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza in quanto assimilata alla variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo ai sensi dell'art. 38, comma 9, della L.R. n. 10/2003.

Al fine di non pregiudicare la fruizione del beneficio al compimento del 20° anno dalla costruzione, la relativa istanza di esenzione potrà essere presentata entro il terzo mese successivo al compimento del 20° anno, consentendo il riconoscimento dell'esenzione dalla tassa auto dal periodo di imposta in corso.

L'esenzione è inoltre riconosciuta ai **veicoli appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro** aventi tra gli scopi sociali **l'espressa e specifica tutela dei veicoli di interesse storico o la diffusione della cultura della valorizzazione dei veicoli storici** finalizzata ad incoraggiare, promuovere, perfezionare e favorire la conservazione e il recupero dei veicoli a motore attraverso l'attenzione all'aspetto tecnico, alla storia e all'importanza sociale.

Nel caso in cui il veicolo risulti acquisito in regime di minivoltura per la successiva rivendita, non può essere richiesta né è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per storicità per veicoli tra 20 e 29 anni dalla costruzione.

Al seguente link: **Esenzione per i veicoli iscritti nei registri storici** potranno essere reperite ulteriori informazioni, la normativa di dettaglio e la relativa modulistica.

2.8.2.3 - Veicoli ultratrentennali

L'articolo 48, comma 1, della L.R. stabilisce che gli autoveicoli e i motoveicoli **ultratrentennali** (i trenta anni decorrono dall'anno di costruzione che normalmente coincide con l'anno di prima immatricolazione anche se in altro Stato) sono **automaticamente** esenti dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà, anche se non iscritti in un registro storico, purché **non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni**.

Qualora l'uso non professionale non risulti sulla carta di circolazione o il veicolo risulti intestato ad un'azienda, è possibile chiedere il riconoscimento dell'esenzione, come di seguito indicato.

La richiesta di esenzione deve pervenire attraverso l'apposito modulo con cui si **autocertifica** che il veicolo:

- non costituisce cespite ai fini della determinazione delle imposte erariali (sia quale ammortamento annuale del costo del veicolo che in riferimento alla possibilità di dedurne le spese e l'IVA relativa al costo di acquisto, laddove previsto dalla normativa fiscale)

oppure

- è intestato a persona fisica che non svolge attività professionale.

Qualora non sia possibile dimostrare una delle due condizioni, il veicolo, per almeno un quadriennio, comprensivo dell'anno d'imposta per il quale si richiede di beneficiare dell'esenzione:

- NON deve essere stato coperto da polizza assicurativa per responsabilità civile autoveicoli (RCA),
- NON deve esser stato sottoposto a revisione.

Regione Lombardia si riserva di richiedere l'esibizione della documentazione attestante la condizione autocertificata nonché di esperire i dovuti controlli presso i Registri o gli organi competenti.

La richiesta di esenzione, corredata dalla copia della carta di circolazione e del documento di identità del richiedente, deve essere inviata

- tramite posta ordinaria a:
Regione Lombardia - UO Tutela delle entrate tributarie regionali, Piazza Città di Lombardia n. 1 – 20124 Milano
- **solo se da casella di posta elettronica certificata del richiedente, a presidenza@pec.regione.lombardia.it.**
In questo caso, **se l'istanza e i relativi allegati sono sottoscritti con firma digitale** non è necessario allegare copia del documento d'identità.

L'esenzione si attiverà a partire dal periodo di imposta successivo alla data di presentazione dell'istanza.

Al fine di non pregiudicare la fruizione del beneficio al compimento del 30° anno dalla costruzione, la relativa istanza di esenzione potrà essere presentata entro il terzo mese successivo al compimento del 30° anno, consentendo il riconoscimento dell'esenzione dalla tassa auto dal periodo di imposta in corso.

Si precisa che per i veicoli ultratrentennali che **circolano** su strade e aree pubbliche, è comunque dovuta una **tassa di circolazione** forfettaria con validità per l'intero anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) a prescindere dal giorno in cui il pagamento è effettuato:

- Euro 30,00 per gli autoveicoli
- Euro 20,00 per i motoveicoli

Per il pagamento **NON può essere attivata la domiciliazione bancaria** ma dovrà essere effettuato presso gli intermediari autorizzati alla riscossione della tassa auto prima dell'immissione del veicolo sulla pubblica strada.

In quanto tassa di circolazione, la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dovrà essere esibita agli organi addetti al controllo della circolazione stradale che, inoltre, nel caso di mancata esecuzione delle verifiche di cui all'art. 80, comma 3, del CDS, comunicheranno alla Regione gli esiti del relativo processo verbale per il recupero della tassa automobilistica in misura intera (comma 3, art. 48, L.R.).

Le istanze di cui al punto precedente potranno essere presentate mediante delega utilizzando l'apposito modulo scaricabile al seguente link: [Modulistica Bollo Auto](#). In ogni caso, dovrà essere fornito un recapito del contribuente al fine di inviare gli esiti della relativa istruttoria congiuntamente al soggetto delegato anche a tale scopo.

Al seguente link: [Esenzione per veicoli ultratrentennali non adibiti ad uso professionale](#) potranno essere reperite ulteriori informazioni, la normativa di dettaglio (compresa quella pregressa) e la relativa modulistica.

2.9 - Esenzione tassa auto per le persone con necessità di sostegno intensivo (articolo 44)

L'articolo 44, ai commi da 1 a 7, disciplina le agevolazioni in materia di tassa automobilistica riservate alle persone con disabilità aventi necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o a condizioni alla stessa equiparabili.

La misura non ha carattere assistenziale ma si inquadra tra gli istituti di cui alla richiamata legge 104 finalizzati a favorire l'autonomia, l'integrazione culturale, sociale ed economica della persona con disabilità. Pertanto, ai fini del beneficio, non rilevano le condizioni riconosciute ai fini dell'invalidità né le condizioni riconducibili alla convivenza nel nucleo familiare della persona con disabilità. Infatti, gli elementi di riferimento sono individuati nello stato fiscale del beneficiario dell'esenzione.

Sulla base di quanto stabilito al richiamato art. 44 della L.R. non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica la persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo, secondo la definizione dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, ovvero la persona cui la persona con disabilità sia fiscalmente a carico, purché proprietaria di veicolo in base al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è prevista in caso di:

- disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992
- disabilità psichica o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
- persone non vedenti o sordomute assolute
- persone invalide pluriamputate
- persone invalide per ridotte o impedito capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse o di persone di cui risultino fiscalmente a carico adattati in funzione dell'invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche (patente speciale *per i prescritti adattamenti al sistema di guida oppure documento di circolazione con specifici adattamenti della carrozzeria o della sistemazione interna del veicolo per consentire il trasporto della persona con disabilità*). L'adattamento del veicolo deve risultare dalla carta di circolazione. L'adattamento del veicolo prodotto in serie deve rispondere alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell'invalido (in questo caso l'esenzione decorre dalla data dell'annotazione dell'adattamento nella carta di circolazione).

L'esenzione è riconosciuta, limitatamente **ad un solo veicolo** tra quelli indicati al successivo punto 2.9.4 alla persona con disabilità o al soggetto cui la persona con disabilità risulta essere fiscalmente a carico.

Nel caso in cui il carico fiscale sia acquisito nel corso dell'anno solare (a seguito di nascita, matrimonio, sentenza, ecc.), l'esenzione è riconosciuta **solo se la persona con disabilità è in vita al momento del costituirsi del presupposto d'imposta**.

Inoltre, l'esenzione dal pagamento della tassa auto **ha effetto dal periodo tributario avente decorrenza nell'anno solare per il quale si è autocertificato il carico fiscale o sia stata esibita la relativa Certificazione Unica o la relativa dichiarazione annuale dei redditi**.

In tal caso, il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa auto **cessa dal primo giorno del periodo d'imposta avente decorrenza nell'anno solare in cui si perde il carico fiscale della persona con disabilità.**

Il controllo del carico fiscale è soggetto a successiva verifica da parte della struttura tributaria di Regione Lombardia presso l'Anagrafe Tributaria nazionale per tutte le annualità in cui è riconosciuto il beneficio comprese quelle antecedenti alla data di presentazione dell'istanza nei limiti di cui al successivo punto 2.9.1.

L'interessato, per dimostrare che la persona con disabilità è fiscalmente a suo carico, dovrà fare riferimento esclusivamente alla sua ultima Dichiarazione dei Redditi o alla sua ultima Certificazione Unica, dalle quali dovrà risultare tale condizione tramite consultazione del paragrafo dedicato ai familiari a carico. Si precisa che la certificazione ISEE, quale strumento per valutare la situazione economica dei nuclei familiari, non è idonea a dimostrare che la persona con disabilità sia fiscalmente a carico del soggetto titolare del veicolo da esentare anche perché riferita alla situazione reddituale di due anni precedenti. La condizione di persona *"fiscalmente a carico"* risulta dalla dichiarazione dei redditi (modello 730, UNICO, oppure CU) dove, nel quadro FA, viene riportato il codice fiscale della persona fiscalmente a carico, con la relativa percentuale di detrazione e il numero dei mesi di competenza.

Può tornare utile, non necessariamente in modo esaustivo per eventuali istanze di esenzione riconducibili ad almeno due anni precedenti, l'erogazione dell'Assegno Unico Universale (AUU). L'interessato potrà integrare la richiesta di esenzione dal pagamento della tassa auto dichiarando la decorrenza dell'AUU e i riferimenti anagrafici dell'altro genitore, se lo stesso risulti in vita. Gli uffici, sulla base di queste informazioni, potranno effettuare i dovuti riscontri presso l'Anagrafe tributaria nazionale specie con riferimento a quanto indicato circa il carico fiscale della persona con disabilità da parte di entrambi i genitori in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

A partire dal 2025, il requisito dei veicoli ammessi all'esenzione non è più la cilindrata del veicolo **ma la potenza che non dovrà superare i 185 kw**, indipendentemente dal tipo di alimentazione.

Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2024 restano validi i precedenti requisiti ai fini della relativa istruttoria. Continuano ad essere valide le esenzioni già riconosciute alla medesima data fino al verificarsi di eventi modificativi di natura soggettiva o tecnica.

2.9.1 - Decorrenza esenzione

L'esenzione viene riconosciuta, tramite apposita comunicazione a firma del dirigente responsabile. **Ai fini della decorrenza per l'effettiva fruizione del beneficio occorre tenere presente:**

- a. **l'obbligo di presentazione dell'istanza entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento del periodo d'imposta in corso**
- b. **il periodo d'imposta in corso entro il termine prescrizione correlato ai precedenti tre anni decorrenti dal periodo di validità dell'esenzione secondo quanto previsto dal comma 7, dell'art. 44, dall'art. 84 e dall'articolo 94 della L.R. n. 10/2003**
- c. **la data di presentazione all'INPS della richiesta del riconoscimento dei requisiti sanitari idonei per il beneficio**

ESEMPIO:

Ipotesi A

- periodo di imposta maggio - aprile
- data presentazione richiesta di riconoscimento esenzione per disabilità: 15 giugno 2025
- data richiesta all'INPS per il riconoscimento dei requisiti necessari all'esenzione: gennaio 2025

- decorrenza esenzione: 1° maggio 2025

in quanto gli effetti della richiesta decorrono dal periodo d'imposta maggio 2025 – aprile 2026 considerato che l'istanza è stata presentata entro i 90 giorni dal 31 maggio 2025 e, considerato che la richiesta all'INPS è stata presentata nel gennaio 2025, è possibile attribuire la decorrenza dell'esenzione al periodo d'imposta decorrente dal 1° maggio 2025.

Ipotesi B

- periodo di imposta maggio - aprile
- data presentazione richiesta di riconoscimento esenzione per disabilità: 15 dicembre 2025
- data richiesta all'INPS per il riconoscimento dei requisiti necessari all'esenzione: gennaio 2025
- decorrenza esenzione: 1° maggio 2026

in quanto gli effetti della richiesta decorrono dal periodo d'imposta maggio 2026 – aprile 2027 considerato che l'istanza è stata presentata oltre i 90 giorni dal 31 maggio 2025 e, considerato che la richiesta all'INPS è stata presentata nel gennaio 2025, è possibile attribuire la decorrenza dell'esenzione al periodo d'imposta in corso alla data di richiesta dei requisiti sanitari decorrente dal 1° maggio 2026.

Ipotesi C

- periodo di imposta maggio - aprile
- data presentazione richiesta di riconoscimento esenzione per disabilità: 15 giugno 2025
- data richiesta all'INPS per il riconoscimento dei requisiti necessari all'esenzione: marzo 2020
- decorrenza esenzione: 1° maggio 2022

in quanto gli effetti della richiesta decorrono dal periodo d'imposta maggio 2025 – aprile 2026 considerato che l'istanza è stata presentata entro i 90 giorni dal 31 maggio 2025 e, considerato che la richiesta all'INPS è stata presentata nel marzo 2020, è possibile retrodatare la decorrenza dell'esenzione al periodo d'imposta decorrente dal 1° maggio 2022.

Ipotesi D

- periodo di imposta maggio - aprile
- data presentazione richiesta di riconoscimento esenzione per disabilità: 15 dicembre 2025
- data richiesta all'INPS per il riconoscimento dei requisiti necessari all'esenzione: marzo 2020
- decorrenza esenzione: 1° maggio 2023

in quanto gli effetti della richiesta decorrono dal periodo d'imposta maggio 2026 – aprile 2027 considerato che l'istanza è stata presentata oltre i 90 giorni dal 31 maggio 2025 e, considerato che la richiesta all'INPS è stata presentata nel marzo 2020, è possibile retrodatare la decorrenza dell'esenzione al periodo d'imposta decorrente dal 1° maggio 2023.

Ipotesi E

- periodo di imposta maggio - aprile
- data presentazione richiesta di riconoscimento esenzione per disabilità: 15 giugno 2025
- data richiesta all'INPS per il riconoscimento dei requisiti necessari all'esenzione: marzo 2023
- decorrenza esenzione: 1° maggio 2022

in quanto gli effetti della richiesta decorrono dal periodo d'imposta maggio 2025 – aprile 2026 considerato che l'istanza è stata presentata entro i 90 giorni dal 31 maggio 2025 e, considerato che la richiesta all'INPS è stata presentata nel marzo 2023, è possibile retrodatare la decorrenza dell'esenzione al periodo d'imposta decorrente dal 1° maggio 2022 (periodo tributario in corso alla data della richiesta all'INPS).

Ipotesi F

- periodo di imposta maggio - aprile
- data presentazione richiesta di riconoscimento esenzione per disabilità: 15 dicembre 2025
- data richiesta all'INPS per il riconoscimento dei requisiti necessari all'esenzione: marzo 2023

- decorrenza esenzione: 1° maggio 2023

in quanto gli effetti della richiesta decorrono dal periodo d'imposta maggio 2026 – aprile 2027 considerato che l'istanza è stata presentata oltre i 90 giorni dal 31 maggio 2025 e, considerato che la richiesta all'INPS è stata presentata nel marzo 2023, è possibile retrodatare la decorrenza dell'esenzione al periodo d'imposta decorrente dal 1° maggio 2023 (non oltre il terzo periodo d'imposta precedente a quello nel quale acquisisce efficacia l'istanza di esenzione).

Nel caso in cui la certificazione medica rilasciata dall'INPS rechi una data di **revisione** per l'accertamento dei requisiti sanitari, gli uffici faranno cessare l'esenzione dal mese successivo a tale data e il sistema provvederà a far emettere una comunicazione bonaria di mancato pagamento della tassa auto finalizzata a ricordare tale scadenza temporale della medesima certificazione INPS, qualora non fosse stata presentata la nuova certificazione.

In caso di conferma del possesso dei requisiti sanitari si procederà a dare continuità all'esenzione. In caso contrario e cioè in presenza della revoca dei requisiti sanitari precedentemente idonei al riconoscimento dell'esenzione, la stessa sarà revocata definitivamente a partire dal mese successivo alla data di notifica del nuovo verbale INPS.

Si vuole evidenziare che le disposizioni di cui sopra agiscono esclusivamente sui verbali aventi una data di revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014 data di entrata in vigore della legge **11 agosto 2014, n. 114** che ha introdotto il comma 6 bis, all'articolo 25 del D.L. n. 90/2014 in sede della relativa conversione in legge. Tale decorrenza, da ultimo, è stata ribadita dalla circolare INPS 8 luglio 2016, n. 127.

Invece, i verbali con una scadenza antecedente in assenza di istanza di revisione presentata dal cittadino, hanno perso automaticamente la loro validità con conseguente cessazione del diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Analogamente sarà gestita la scadenza della patente speciale nel caso di adattamento del veicolo.

La domanda redatta sull'apposito modulo e corredata della documentazione su questo indicata, può essere :

- trasmessa online attraverso l'[Area Personale Tributi](#) cui si accede solo con SPID, CIE o Tessera Sanitaria dotata del relativo PIN (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).
- presentata gratuitamente, previo appuntamento, presso:
 - le Unità Territoriali ACI
 - gli [Uffici del Protocollo di Regione Lombardia](#)
- presentata alle Agenzie di Pratiche Auto abilitate che forniscono servizi di consulenza il cui elenco è reperibile al seguente link: [Elenco Agenzie abilitate](#)
- inviata tramite posta a:
 - Regione Lombardia Direzione Centrale Bilancio e Finanza
 - U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali
 - P.za Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
- inviata dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente, a presidenza@pec.regione.lombardia.it.
 - se l'istanza e i relativi allegati sono sottoscritti con firma digitale non è necessario allegare copia del documento d'identità. **Le istanze che perverranno da caselle di posta elettronica ordinaria non saranno prese in considerazione per la successiva istruttoria.**

Nel caso di adattamento del veicolo, alla domanda di esenzione si dovrà allegare copia della carta di circolazione dalla quale risultino tutti gli adattamenti prescritti dalla commissione medica per il rilascio della patente speciale nonché la copia della relativa certificazione rilasciata dalla medesima commissione. Alla scadenza di tale certificazione l'agevolazione dovrà essere rinnovata con trasmissione agli uffici regionali della nuova documentazione sanitaria.

La richiesta di esenzione per disabilità (per sé o per persona fiscalmente a carico) **può essere presentata solo dalla persona tenuta al pagamento della tassa auto al momento della costituzione del presupposto impositivo**. Quindi, in caso di decesso, i suoi eredi non possono agire in sua vece.

In base allo stesso principio non è possibile ottenere l'annullamento di rilievi emessi per il mancato pagamento di periodi precedenti il decesso della persona tenuta al pagamento (persona con disabilità o persona di cui la persona con disabilità è fiscalmente a carico) presentando istanza di esenzione a suo nome.

È invece ammessa la presentazione dell'istanza da parte del soggetto obbligato al pagamento che, dopo il decesso della persona con disabilità, dimostri il carico fiscale relativamente ai periodi d'imposta per i quali sussiste il diritto.

Dal momento della presentazione della richiesta di esenzione e fino alla notifica dell'esito, **è sospeso l'obbligo di versamento della tassa auto**. In caso di esito negativo si dovrà provvedere al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, come previsto dal comma 16, dell'art. 44, della L.R. entro 60 giorni dalla notifica di apposita comunicazione recante le motivazioni del diniego ovvero la possibilità di un supplemento istruttorio finalizzato all'integrazione della richiesta stessa. Decorso tale termine, in mancanza di riscontro da parte dell'interessato o di documentazione non idonea, l'istanza è definitivamente respinta.

L'esenzione non viene riconosciuta nel caso in cui non ricorrano le condizioni di disabilità o il veicolo non presenti le caratteristiche tecniche previste dalla normativa.

Non è riconosciuto il beneficio nel caso in cui o il proprietario/utilizzatore del veicolo o la persona con disabilità risulti residente in altra Regione anche in conseguenza della diversa normativa vigente nei rispettivi territori.

A partire dal 1° gennaio 2025, il legislatore regionale ha introdotto un **nuovo requisito tecnico basato sulla potenza del veicolo (KW)** in alternativa a quello della cilindrata del veicolo (cc) in merito all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a favore delle persone in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo.

Nessuna modifica è stata introdotta per i requisiti sanitari e fiscali.

Il medesimo legislatore ha disposto che le esenzioni già in essere restino valide, salvo eventi che determinino la variazione dei requisiti tecnici o sanitari.

Il legislatore regionale è intervenuto, pertanto, sotto due profili:

- aggiornamento dei requisiti tecnici dei veicoli in linea con l'evoluzione tecnologica dei motori per cui a basse cilindrata può corrispondere un'elevata potenza (e, quindi, velocità) del veicolo;
- salvaguardia delle persone con disabilità nell'utilizzo di veicoli per i quali il limite dei 185Kw rappresenta un elemento di riferimento per tutelare la sicurezza della persona con disabilità stessa nonché dei soggetti che utilizzano la pubblica strada.

La valutazione congiunta di tali profili e l'entrata in vigore del nuovo limite dei 185Kw determina che i **requisiti tecnici del veicolo da esentare siano quelli in vigore alla data in cui è presentata la domanda di esenzione per disabilità** (se spedita, vale il timbro postale).

Pertanto, si elencano le casistiche più ricorrenti:

1. **Istanza di esenzione per disabilità presentata nel 2025:** si riconosce l'esenzione con decorrenza, entro i termini prescrizionali di cui al punto 2.9.1, dalla data della richiesta degli accertamenti INPS se datata nel tempo a condizione che il veicolo abbia una potenza non superiore a 185Kw;
2. **Istanza di esenzione per disabilità o trasferimento esenzione su altro veicolo presentata nel 2024 e non ancora definita:** valgono i requisiti previsti fino al 31 dicembre 2024 con limiti per la decorrenza come indicati al punto 2.9.1;
3. **Istanza di trasferimento di esenzione su nuovo veicolo presentata nel 2025:** se il nuovo veicolo acquistato nel 2025 non rispetta i nuovi requisiti, il trasferimento viene respinto;
4. **Presentazione nel 2025 della certificazione sanitaria in occasione della prevista revisione che conferma il precedente requisito sanitario:** valgono i requisiti tecnici presenti alla data dell'originaria esenzione che continua ad essere riconosciuta sul medesimo veicolo già esente.

Occorre, infine, prendere in considerazione una casistica per la quale intervengono considerazioni di opportunità ma rispettose della normativa vigente:

- **Istanza di esenzione per disabilità o di trasferimento della stessa su altro veicolo presentata nel 2024 e non ancora definita con requisiti tecnici non rispettati per il 2024 ma validi per il 2025:** si considera l'esenzione come presentata nel 2025 (**inserimento convenzionale della data della domanda 1° gennaio 2025** – nelle note si farà riferimento all'effettiva data di presentazione e, possibilmente, del relativo numero di protocollo). La decorrenza seguirà le regole precedentemente indicate.

Quest'ultima indicazione è ritenuta opportuna per non adottare un provvedimento di diniego e un successivo accoglimento a seguito di nuova presentazione della medesima istanza (l'Amministrazione è già in possesso di tutti gli elementi); anche in caso di trasferimento, infatti, varrebbe lo stesso principio in quanto la decorrenza di una nuova istanza sarebbe riferita, sempre entro i termini prescrizionali, alla data della richiesta all'INPS per l'accertamento dei requisiti sanitari.

È possibile chiedere il rimborso della tassa già corrisposta con le modalità indicate al seguente link: [Richiesta rimborso Bollo auto](#) e per la annualità indicate al punto 2.9.1.

Qualora risultasse attiva la domiciliazione bancaria della tassa auto per il veicolo riconosciuto esente, questa verrà revocata d'ufficio, senza che il cittadino debba farsene carico.

2.9.2 - Trasferimento dell'esenzione su altro veicolo

L'esenzione può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della persona con disabilità o del soggetto cui la persona con disabilità risulta essere fiscalmente a carico solo dopo che siano trascorsi quattro anni dalla data del riconoscimento dell'esenzione, salvo il caso in cui il veicolo precedentemente esentato sia stato venduto, demolito o rubato. Il passaggio dell'esenzione avviene senza interruzioni se la perdita del possesso si verifica entro il termine di scadenza per il pagamento della tassa automobilistica per il nuovo veicolo.

La richiesta deve essere inoltrata:

- online, attraverso l'[Area Personale](#) Tributi, da coloro che dispongono di SPID, CIE o Tessera Sanitaria dotata del relativo PIN (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).
- utilizzando l'apposito modulo con le modalità in esso indicate.

Il trasferimento dell'esenzione per reimmatricolazione di un veicolo transita, direttamente e senza interruzioni, negli archivi della tassa automobilistica sulla nuova targa.

2.9.3 - Cessazione dell'esenzione

Qualora vengano meno i requisiti per usufruire dell'esenzione dal pagamento della tassa, occorre presentare, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione, 90 in caso di decesso, apposita comunicazione, utilizzando il modulo predisposto.

Al sensi del comma 6, dell'art. 44 della L.R. la mancata comunicazione comporta, oltre al pagamento del tributo e della relativa sanzione tributaria, una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di un quarto e un massimo della metà della tassa dovuta.

Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per veicoli di nuova immatricolazione (comma 6, art. 40, della L.R.).

2.9.4 – Tipologia di veicoli esentabili

Le tipologie di veicoli che possono essere esentati dal pagamento della tassa sono le seguenti:

- a. autovetture - veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
- b. veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente
- c. veicoli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
- d. autoveicoli ad uso speciale dotati di installazioni permanenti finalizzate al trasporto della persona con disabilità.

Sono, comunque, da ricomprendere tra i veicoli per quali può essere riconosciuta l'esenzione i veicoli di cui alla lettera m) dell'art. 54, comma 1, del d.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (autocaravan), in analogia a quanto previsto ai fini della fruibilità della detrazione I.R.Pe.F. per l'acquisto destinato al trasporto di persona con disabilità.

Per tutta la disciplina di dettaglio in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica destinata alle persone con necessità di sostegno intensivo, per la relativa modulistica e per le risposte ai quesiti più ricorrenti è possibile utilizzare il seguente link: [Esenzione bollo auto per persone con disabilità](#)

2.9.5 – Amministratore di Sostegno

Gli amministratori di sostegno possono sottoscrivere le istanze relative all'esenzione dal pagamento della tassa auto per conto di persone con disabilità aventi necessità di sostegno intensivo, a condizione che il decreto del Giudice Tutelare del competente Tribunale all'Apertura della Amministrazione di Sostegno e alla Nomina di Amministratore di Sostegno rechi l'esplicita indicazione di quali atti l'Amministrazione è autorizzata a sottoscrivere in sostituzione dell'Amministrato considerato che tale nomina non comporta i medesimi poteri del Tutore.

2.10 - Esenzioni Onlus (articolo 44)

L'istituto è normato dall'art. 44, commi 8 e 8bis della L.R. n. 10/2003,

Si rileva che le ONLUS aventi sede in Lombardia non sono obbligate alla presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio in capo ai veicoli di proprietà o in utilizzo alle stesse in virtù di contratti di locazione. A tal proposito, infatti, il sistema di gestione della tassa automobilistica regionale è in grado di associare al codice fiscale delle ONLUS, risultante nei registri regionali di cui all'art. 10, comma 8, del d.Lgs. n. 460/97, ovvero all'Anagrafe delle ONLUS, di cui all'art. 11 del medesimo decreto

legislativo, i veicoli di proprietà o in utilizzo secondo le risultanze del PRA, attribuendo alle stesse la condizione di esenzione dal pagamento della tassa per i periodi d'imposta in cui il veicolo risulti di proprietà della medesima ONLUS e la stessa permanga in tale condizione.

Con l'articolo 20 della l.r n. 2/ 2023, il Consiglio Regionale ha apportato modifiche al **Testo Unico dei Tributi Regionali** volte ad **assicurare la continuità delle agevolazioni fiscali già esistenti** di cui all'articolo 44, comma 8, della L.R. in tema di tassa automobilistica.

Il comma 8, del citato art. 44 richiama infatti l'art. 21 del d.Lgs. n. 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che consente alle Regioni di deliberare la **riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi** di loro pertinenza nei confronti delle **ONLUS** di cui all'art. 10 dello stesso decreto legislativo.

Tal articolo resterà in vigore fino al periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui al combinato disposto degli articoli 102, comma 2, e 104, comma 2, del Codice del Terzo settore, d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Le disposizioni introdotte hanno pertanto carattere transitorio: non si tratta quindi di dare attuazione alle nuove previsioni del Codice del Terzo Settore (in particolare dell'art. 82).

Il sopracitato art. 10 del d.Lgs. n. 460/1997, nel configurare la **categoria fiscale delle ONLUS** definendone i requisiti, individua al comma 8 le cosiddette **ONLUS "di diritto"** (per le quali non è richiesta l'iscrizione nella relativa Anagrafe) **includendovi**:

- le **organizzazioni di volontariato (ODV)** di cui alla **legge n. 266/1991** (Legge quadro sul volontariato) iscritte nei registri regionali;
- le **organizzazioni non governative (ONG)**,
- le **cooperative sociali** di cui alla legge n. 381/1991.

L'entrata in vigore del **Codice del Terzo Settore** nulla ha innovato ai fini dell'applicazione delle esenzioni in argomento per quanto concerne le cooperative sociali e le organizzazioni non governative; ciò in quanto per le cooperative sociali lo stesso art. 40, comma 2, del Codice del Terzo Settore fa salva la vigenza della legge n. 381/1991, mentre le ONG, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), sono da ricondurre all'art. 10, comma 1, del d.Lgs. n. 460/1997 ossia alle **ONLUS** cosiddette **"di elezione"**.

Con riferimento alle ODV invece la legge n. 266/1991 è stata abrogata dall'art. 102 del d.Lgs. n. 117/2017. Ciò ha comportato la **trasmigrazione** delle stesse ODV nella Sezione a) del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** e la loro successiva iscrizione al ricorrere dei requisiti prescritti.

Tale trasmigrazione è avvenuta a partire dal **23 novembre 2021** indicata nel decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 con cui è stato reso operativo il RUNTS.

Ai fini del **riconoscimento dell'esenzione fiscale**, pertanto, **non è più possibile riferirsi all'iscrizione nei registri previsti dalla legge n. 266/1991**, essendo subentrata l'iscrizione nella richiamata Sezione a) del RUNTS ai fini del mantenimento o dell'acquisizione della qualifica di ODV.

Di qui ne è derivata l'esigenza di un intervento normativo volto a prevedere il **permanere dell'esenzione fiscale a beneficio sia delle ODV trasigrate nella Sezione a) del RUNTS ed iscritte nella medesima Sezione** a conclusione del procedimento amministrativo di consolidamento, sia delle ODV di nuova istituzione che non possono che essere iscritte alla medesima sezione del RUNTS.

Nella sostanza, con le norme approvate si trova soluzione per le ODV – ex ONLUS di diritto in virtù di una normativa ormai abrogata – che rischiavano, con gravissimo danno, di perdere il beneficio. L'intervento normativo non risulta invece necessario per le cooperative sociali la cui normativa di riferimento è rimasta immutata.

L'inciso "senza soluzione di continuità" presente al comma 8 bis dell'articolo 44 della L.R. sta a significare che l'esenzione **risulta** in continuità con le medesime agevolazioni in materia di tassa automobilistica preesistenti alla modifica normativa a favore degli stessi soggetti.

Inoltre, con l'approvazione della **legge di stabilità per il triennio 2024-2026**, l.r. n. 9 del 29 dicembre 2023, è stato stabilito di mantenere l'esenzione dalla tassa auto anche per le ONLUS che abbiano perso tale qualifica a seguito dell'iscrizione nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, purché iscritte nell'Anagrafe ONLUS alla data del 22 novembre 2021 o in data successiva ad esito di richiesta di iscrizione presentata entro la stessa data.

Dette agevolazioni operano nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis».

2.11 - Gestione sospensioni e giacenze rivenditori (articolo 44)

L'articolo 44, commi da 11 a 13 della L.R. presenta una serie di disposizioni che hanno la finalità di semplificare le procedure per assicurare l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica a favore dei soggetti che fanno professionalmente commercio di veicoli usati a seguito della cessione del veicolo per la successiva rivendita.

Si stabilisce, infatti, che la cessione di veicoli da chiunque effettuata nei confronti di soggetti che ne fanno professionalmente commercio determina l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica nel solo caso in cui venga trascritta al Pubblico registro automobilistico mediante la procedura cosiddetta "minivoltura" di cui si dirà più avanti.

L'articolo in questione stabilisce che l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della cessione del veicolo e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita, secondo le scadenze ed i termini definiti al punto 2.2 in attuazione dell'articolo 40 della L.R. n. 10/2003.

Le norme in esame hanno come immediato effetto quello del superamento delle procedure ancora previste dalla vigente legislazione statale per ottenere l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa che imponevano l'invio all'ente impositore di elenchi quadrimestrali contenenti i dati dei veicoli consegnati per la rivendita (quarantacinquesimo comma dell'art. 5 del DL n. 953/1982), i dati dei contribuenti e gli estremi dell'atto di vendita (quarantaseiesimo comma del richiamato art. 5, del DL 953/1982).

Con le disposizioni in materia introdotte dalla L.R. invece risultano, pertanto, snellite le procedure a carico, sia del soggetto che fa commercio professionale di veicoli, sia dell'ente impositore.

Infatti, il soggetto che fa commercio professionale di veicoli usati non è più tenuto a compilare gli elenchi e a trasmetterli alla Regione Lombardia, in quanto tutta la procedura si attiva automaticamente attraverso l'annotazione al PRA della cessione dei veicoli, seguendo le disposizioni inizialmente dettate dalla cosiddetta "minivoltura" prevista dall'articolo 36, comma 10, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e poi trasfusa nell'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esonera i soggetti in questione anche dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione-IPT.

La trascrizione al PRA assolve, in sostanza, anche la funzione di comunicazione all'ente impositore dei veicoli per i quali il pagamento della tassa automobilistica è interrotto durante il periodo di giacenza dei medesimi presso il rivenditore autorizzato, determinando quindi, l'inutilità di un vetusto adempimento precedentemente addossato alle imprese in questione (e tutt'ora previsto dalla legislazione statale per le Regioni che non hanno disposto diversamente).

In Regione Lombardia, sin dall'entrata in vigore della L.R. n. 10/2003, si continua a beneficiare della semplificazione procedurale in quanto, attraverso il superamento delle procedure legate al controllo e al caricamento dei dati dei veicoli contenuti negli elenchi, vengono ridotti i costi legati all'implementazione puntuale degli archivi a vantaggio di un processo di caricamento massivo e informatizzato dei dati nell'Archivio Nazionale della Tassa Auto – ANTA – dove confluiscono le trascrizioni al PRA e, conseguentemente, nell'archivio regionale.

La correttezza delle informazioni trova ulteriore garanzia e certezza con la trascrizione al PRA della successiva vendita dei veicoli da parte dei rivenditori, che automaticamente comporterà l'aggiornamento dello stato del veicolo ai fini tributari, con la conseguente uscita dal regime di interruzione dal pagamento del tributo.

Le norme in esame soddisfano al tempo stesso la finalità di tutelare il contribuente, contrastando una pratica molto diffusa nel mercato automobilistico, che è quella della consegna del veicolo al rivenditore autorizzato con una semplice procura a vendere. Al riguardo, la Corte di cassazione con la sentenza n. 13952 del 24 giugno 2011, ha chiarito che ai soli fini fiscali, responsabile d'imposta è chi risulta intestatario del veicolo dal PRA, in quanto la semplice procura notarile a vendere il veicolo non esime il proprietario dal versamento della tassa automobilistica.

Al comma 11, dell'art. 44, della L.R. viene, infatti, espressamente stabilito che non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica la consegna dei veicoli ai soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuata mediante procura speciale per la vendita, né l'esibizione della fattura di vendita al concessionario senza la trascrizione del titolo di proprietà al PRA e che non interrompe, altresì, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di un veicolo usato da parte di soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuato senza il rispetto delle modalità previste al comma 12.

Sempre nella continuità del processo di semplificazione delle procedure, Regione Lombardia ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2022, la disapplicazione del diritto fisso pari ad euro 1,55 considerando pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo dell'art. 5 del DL 953/1982, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, a condizione che siano rispettate modalità e termini previsti al comma 12 della L.R. n. 10/2003. E ciò anche in considerazione che le attività di gestione, controllo e abbinamento sull'archivio regionale del diritto fisso, pari ad euro 1,55 per ogni veicolo acquisito per la rivendita, oltre ad essere onerose e gravose per l'Amministrazione, si palesavano poco vantaggiose dal punto di vista economico, in quanto i costi di gestione risultavano, di fatto, per la Regione superiori all'introito.

Le norme recate ai commi da 11 a 13 dell'art. 44 della L.R. confermano la volontà del legislatore regionale di valorizzare il ruolo delle imprese che, nel moderno mercato dell'automobile, svolgono professionalmente l'attività di commercio, anche telematico, di veicoli usati e viene al tempo stesso adeguata la normativa tributaria al processo di digitalizzazione delle procedure informatizzate a garanzia della certezza del diritto.

Infine, si specifica che, nel caso di veicoli di proprietà dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, la tassa automobilistica è dovuta per l'intero periodo d'imposta decorrente dalla data di immatricolazione e, l'eventuale, sospensione d'imposta (per es. veicoli a "chilometri zero") avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si è perfezionata la relativa formalità al PRA,

che, in questa casistica di preesistente proprietà in capo all'impresa, sarà costituita da un'annotazione della variazione della destinazione d'uso da veicolo strumentale a bene destinato alla rivendita. In assenza di tale annotazione, la tassa rimane dovuta dall'impresa fino alla rivendita del veicolo. Ovviamente, per i veicoli di proprietà dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli e dalla stessa utilizzati deve essere corrisposta la tassa automobilistica regionale.

Per i veicoli provenienti dall'estero, e ivi già immatricolati, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) con formalità di prima iscrizione di veicolo usato, ai sensi della legge n. 85/95 (*legge Dini* e successive modificazioni evolutive), la sospensione decorre dalla data di immatricolazione in Italia.

2.12 - Rimborsi, sistema sanzionatorio e modalità di recupero della tassa automobilistica evasa. (articoli 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91 e 95) - Radiazione d'ufficio ex articolo 96 del Nuovo Codice della Strada

Il presente paragrafo prende in considerazione gli aspetti "patologici" del rapporto tributario in materia di tassa automobilistica. Di seguito verranno esaminate le procedure previste e le modalità operative per assicurare il rimborso delle somme non dovute a Regione Lombardia ovvero su come porre rimedio alle irregolarità riscontrate.

Le procedure ivi indicate sono applicabili trasversalmente, in quanto riconducibili ad istituti di carattere generale, a tutti i tributi gestiti direttamente da Regione ed elencati, laddove non disapplicati, all'art. 1, comma 3, della L.R. con esclusione delle lettere k) e l) in quanto oggetto di apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

2.12.1 – Rimborso della tassa auto

Ai sensi dell'articolo 84, della L.R. è rimborsata la tassa automobilistica quando indebitamente o erroneamente versata a favore di Regione Lombardia. **La richiesta di rimborso, pena la decadenza, deve essere presentata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data del pagamento.** Dalla data della richiesta, se accolta, spettano gli interessi legali con maturazione giorno per giorno. Il diritto al rimborso, ove spettante, si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della richiesta.

È possibile chiedere il rimborso totale o parziale della tassa versata in caso di:

- a. **pagamento doppio** (versamento effettuato due volte per lo stesso veicolo e per il medesimo periodo di imposta)
- b. **pagamento effettuato per un importo superiore al dovuto** (rispetto al veicolo e/o al periodo di riferimento)
- c. **pagamento errato o non dovuto** (ad esempio a seguito del riconoscimento dell'esenzione prevista per le persone con disabilità o per i soggetti cui la persona con disabilità risulta essere fiscalmente a carico)
- d. **pagamento effettuato per veicolo oggetto di furto/esportazione/demolizione.** Il rimborso spetta per il periodo non fruito. L'importo rimborsabile, calcolato in dodicesimi, è rapportato al periodo decorrente dal mese in cui si è verificato l'evento fino al mese di scadenza validità. Non è previsto il rimborso se l'evento si verifica nell'ultimo mese di validità. In caso di furto o esportazione all'estero, ai fini del rimborso, devono già essere state presentate al PRA le relative formalità.
In caso di esportazione o demolizione il rimborso è erogato solo se il soggetto che ha esportato o demolito è l'intestatario al PRA.

Il rimborso non è previsto quando:

1. il veicolo viene **venduto** prima della scadenza della tassa. Il nuovo proprietario non dovrà pagare nulla fino alla scadenza successiva.
2. il pagamento riguarda la **tassa di circolazione** (es.: veicoli ultratrentennali e rimorchi)
3. la somma spettante è **inferiore a € 30,00**.

Il rimborso sarà effettuato mediante accredito sul c/c bancario o banco posta intestato al richiedente. Qualora nella richiesta di rimborso non venga indicato l'IBAN del conto corrente, verrà inviato un bonifico di circolarità esigibile presso tutte le filiali di Banca Intesa, le cui spese saranno detratte dall'importo erogato a titolo di rimborso.

Il proprietario/utilizzatore del veicolo o il titolare del diritto reale di godimento deve compilare e sottoscrivere l'apposito modulo allegando la fotocopia del proprio documento di identità.

La domanda, completa della documentazione richiesta (per ciascuna fattispecie indicata sul modulo), deve essere presentata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data in cui il pagamento è stato effettuato:

- **on line** dall'[Area Personale Tributi](#), accedendo alla sezione "Modulistica", se si dispone di SPID, CIE o del PIN della "Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi"
- per **posta ordinaria**: a Regione Lombardia - Direzione Centrale Bilancio e Finanza - U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
 - **esclusivamente per i titolari di casella di posta elettronica certificata (PEC)**, a presidenza@pec.regione.lombardia.it. In questo caso, se l'istanza e i relativi allegati sono **sottoscritti con firma digitale**, non è necessario allegare copia del documento d'identità.
- a mano presso le Agenzie presenti in questo elenco: [Elenco Agenzie](#)
- oppure **gratuitamente** presso:
 - gli Uffici provinciali ACI Lombardia, preferibilmente previo appuntamento
 - gli Uffici di Protocollo di Regione Lombardia

Il rimborso della tassa può essere chiesto anche dagli eredi a condizione che abbiano provveduto al passaggio di proprietà del veicolo a titolo di successione.

Il rimborso per pagamento della tassa automobilistica su targa errata o per annualità non più di competenza del versante, ai fini di consentire l'esatta individuazione dell'avente diritto, verrà riconosciuto solo a condizione di esibire la ricevuta del versamento e la copia della movimentazione del pagamento sull'estratto conto della carta di credito/debito o del conto corrente intestato al richiedente.

ATTENZIONE: in mancanza di uno di questi elementi la richiesta di rimborso dovrà essere respinta. Si invita a prestare la massima attenzione al momento dell'effettuazione del pagamento specie quando effettuato in contanti.

Nel caso di **radiazione del veicolo per demolizione o esportazione all'estero** il rimborso è riconosciuto al soggetto che abbia effettuato la relativa formalità al PRA solo se coincidente con il codice fiscale riportato sulla ricevuta di pagamento.

In caso di **locazione, qualora il pagamento fosse già stato effettuato sia dalla società sia dall'utilizzatore** e uno dei soggetti non risulta obbligato al pagamento della tassa automobilistica a favore della Lombardia, il rimborso potrà essere riconosciuto al locatore lombardo a condizione che presso ANTA risulti il pagamento da parte di entrambi a favore della rispettiva Regione di pertinenza.

Al seguente link è possibile reperire maggiori informazioni e scaricare la modulistica di riferimento:
[Richiesta rimborso Bollo auto](#)

2.12.2 – Sistema sanzionatorio

In caso di mancato pagamento nei termini, Regione Lombardia provvede alla notifica di **avviso di accertamento o di ingiunzione di pagamento** con l'applicazione della **sanzione** secondo quanto previsto agli articoli da 85 a 88 della L.R. e degli interessi legali maturati giorno per giorno dalla data dell'inadempimento. Il versamento di quanto dovuto deve avvenire **entro 60 giorni dalla notifica dell'atto**.

Ai sensi degli articoli 85 e 87 della L.R. n. 10/2003, considerata la competenza esclusiva statale in materia di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie non penali e del procedimento per la loro irrogazione, trovano applicazione le disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18 dicembre 1997. A decorrere dal 1° gennaio 2026 tali norme risultano profuse nel d.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali".

Di norma, gli uffici procedono, prima della notifica di tali atti accertativi, ad inviare un avviso bonario, mediante posta ordinaria o sulla casella di posta elettronica indicata al momento della registrazione all'Area Personale tributi (anche solo per tale tipologia di corrispondenza) contenente tutti gli elementi risultanti dall'archivio regionale al fine di consentire la regolarizzazione della posizione beneficiando della sanzione in misura ridotta prevista dal "ravvedimento operoso" di cui all'art. 13 del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e, dal 1° gennaio 2026, dal corrispondente art. 14 del d.Lgs. n. 173/2024. Nel caso di ravvedimento operoso, gli interessi sono calcolati alla data dell'effettiva regolarizzazione del pagamento dovuto.

Ai sensi dell'art. 86 della L.R. è prevista, inoltre, la possibilità di inviare un formale questionario informativo utile all'acquisizione di informazioni per l'individuazione dei corretti elementi del rapporto tributario in materia di tassa automobilistica con la possibilità di procedere alla regolarizzazione della posizione con l'applicazione della sanzione ordinaria ridotta del 50%.

Inoltre, nel caso di apposite comunicazioni inviate al contribuente è previsto che

- a. il mancato riscontro alle informazioni richieste o l'indicazione di informazioni non veritiere o incomplete
 - b. l'inottemperanza all'invito a comparire o all'esibizione di documentazione inerente al rapporto tributario ovvero a qualsiasi altra richiesta fatta degli uffici nell'esercizio dei poteri conferiti
- siano puniti con la sanzione amministrativa tributaria da €250,00 fino a €2.000,00.

Tali fattispecie, ricorrono prevalentemente nel caso di convocazione dei soggetti che siano indicati in ADC di compravendita non trascritti al PRA.

Per le modalità di rateizzazione della sanzione si rimanda al successivo punto 2.12.5.

2.12.3 – Modalità di recupero della tassa automobilistica dovuta a Regione Lombardia

Con l'art. 90 della L.R. il legislatore ha voluto rendere graduale la procedura di recupero delle somme dovute a titolo di tributo con la corrispondente gradualità della sanzione da comminare.

In tal modo, gli uffici sono nella condizione di attivare gli istituti più confacenti alla fattispecie di evasione da contrastare in una logica di accompagnamento del contribuente verso la compliance fiscale e di una valutazione dei costi da affrontare nella procedura di recupero della tassa dovuta.

Oltre al cosiddetto “avviso bonario” che rappresenta una comunicazione di servizio utile al contribuente per la verifica della propria posizione tributaria nonché alla stessa Regione per il conseguente aggiornamento degli archivi a seguito della documentazione difensiva prodotta dal contribuente, il comma 1 del citato art. 90 prevede che, nell’ambito delle attività preliminari finalizzate all’accertamento dei tributi regionali, la competente struttura tributaria possa inviare questionari informativi utili all’acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del soggetto passivo d’imposta e alla determinazione del corrispondente debito d’imposta. Il questionario informativo può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario.

Il comma 3 stabilisce che decorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento senza che il contribuente abbia fatto pervenire le risposte ai quesiti proposti oppure quando sia stata verificata la mancata adesione alle modalità di estinzione della inadempienza (con sanzione ordinaria ridotta del 50%), la competente struttura tributaria provvede ad emettere formale avviso di accertamento ovvero ordinanza ingiunzione di pagamento, di cui all’articolo 2 del R.D. 639/1910, nei confronti del trasgressore.

Ai successivi commi vengono previste le garanzie a favore del contribuente circa gli elementi che gli atti formali di contestazione dell’inadempimento (avviso di accertamento o ordinanza ingiunzione di natura fiscale), finalizzate a consentire l’esatta individuazione dell’inadempimento e delle relative violazioni di legge integrate dalle modalità di difesa e dalle modalità di regolarizzazione.

Infine, viene precisato che oltre al tributo dovuto e alla relativa sanzione applicabile, sono dovuti gli interessi moratori nella misura dell’interesse legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento della tassa automobilistica.

2.12.4 – Notificazione degli atti inerenti alle violazioni tributarie in materia di tassa automobilistica

L’art. 95 della L.R. disciplina le fattispecie di notifica degli atti inerenti alle violazioni tributarie di competenza di Regione Lombardia corrispondente alla graduazione degli atti di riferimento:

Premesso che l’avviso bonario è inviato mediante posta ordinaria o mediante posta elettronica all’indirizzo registrato in Area Personale tributi, in quanto privo di valore impositivo ma riconducibile ad un servizio di cortesia a favore del contribuente, presumibilmente, incolpevole, l’invio degli atti avviene con le seguenti modalità:

- a) QUESTIONARIO INFORMATIVO: raccomandata postale con avviso di ricevimento
- b) AVVISO DI ACCERTAMENTO: servizio postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890
- c) ORDINANZA INGIUNZIONE: servizio postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890

La notifica degli atti di cui ai punti a), b) e c) può avvenire mediante posta elettronica certificata PEC ai sensi del CAD ovvero avvalendosi della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui, in particolare, all’art. 26, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, nonché al relativo Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale - Decreto ministeriale 8 febbraio 2022 n. 58.

Lo stesso articolo 95 individua la ripetibilità delle spese postali ricomprese in quelle del procedimento come previsto dall’art. 90 comma 5.

Luogo della notifica degli atti accertativi:

La notifica degli atti accertativi avviene alla residenza o sede legale del debitore secondo le risultanze dell’Anagrafe tributaria regionale ovvero, in mancanza o in caso di esito negativo della tentata notifica, secondo le risultanze dell’Anagrafe della Popolazione Residente, per le persone fisiche, o della competente Camera di Commercio, per le persone giuridiche, mediante accesso alle informazioni di pari grado presenti presso l’Anagrafe tributaria nazionale. Nel caso di notifica per il tramite della

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (PND), si osservano le disposizioni di cui all'art. 26 del DL n. 76/2020 e del relativo Regolamento di cui al DM 8 febbraio 2022, n. 58.

2.12.5 – Rateizzazione del tributo e della sanzione dovuta

Tra le modalità di estinzione dell'inadempienza è prevista la possibilità di rateizzare l'importo dovuto come determinato negli atti accertativi notificati.

Ai sensi del decreto n. 466 del 17/01/2020, attuativo dell'art. 91 della L.R. n. 10/2003, è possibile rateizzare debiti tributari:

1. Di **importo superiore a €2.000,00** per tributo e per annualità, **da estinguere:**
 - a) **entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è tenuti al pagamento,**
 - b) **oltre l'anno in cui si è tenuti al pagamento.**
2. per i quali si è ricevuto un **avviso di accertamento** o un'**ordinanza ingiunzione**, indipendentemente dall'importo dovuto.

La rateizzazione non può essere concessa se:

- a) è già intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione;
- b) l'interessato non rinuncia formalmente all'impugnativa dell'atto di contestazione o alla prosecuzione della lite eventualmente pendente;
- c) è in corso una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, etc.);
- d) il contribuente sia decaduto da analogo beneficio, anche per altri tributi, per almeno due volte negli ultimi cinque anni;
- e) il contribuente ha comunicato reiteratamente codici IBAN errati che abbiano determinato la mancata autorizzazione all'addebito da parte della banca domiciliataria.

La procedura per la rateizzazione dei debiti per i tributi direttamente gestiti da RL, fra i quali è ricompresa la tassa automobilistica, non prevede l'obbligo di prestare alcuna garanzia in quanto tutto il procedimento è condizionato alla domiciliazione bancaria dei pagamenti delle rate dovute. Tale condizione consente di:

- ridurre i costi a carico del debitore
- semplificare la procedura
- automatizzare l'esito della richiesta e limitare il possibile rifiuto alla ricsuzione da parte della banca di domiciliare i pagamenti ovvero alle cause prudentemente indicate
- ridurre i costi istruttori da parte degli uffici
- favorire la compliance fiscale per i contribuenti in difficoltà.

In caso di **debiti tributari di importo superiore a €2.000,00** (per tributo e per singola annualità), sia che debbano essere estinti entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è costituita l'obbligazione, sia che si voglia provvedere oltre l'anno, l'adesione alla rateizzazione deve avvenire preferibilmente **entro il ventesimo giorno del mese di scadenza del pagamento** e comunque prima che sia scaduto il termine per adempiere.

In caso di **debiti tributari per i quali si è ricevuto un avviso di accertamento o un'ordinanza ingiunzione**, l'adesione deve pervenire **entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione** o comunque prima che la pendenza sia oggetto di atti cautelari da parte della Regione oppure venga trasmessa al concessionario per la riscossione coattiva. Gli oneri accessori saranno rideterminati al momento del rilascio del piano di rateizzazione.

COME inviare l'adesione alla rateizzazione

Per ogni singola posizione tributaria, il contribuente deve:

- i. **inoltrare esclusivamente online** a Regione Lombardia apposita comunicazione dall'Area Personale Tributi, cui si accede con un sistema di autenticazione SPID, oppure tramite Carta d'Identità elettronica (CIE) o "Tessera Sanitaria - CNS" dotate di PIN.
- ii. dalla sezione "COLLEGAMENTI RAPIDI" cliccare su "Rateizzazione" e poi su "Nuova domanda". Seguire le istruzioni a video e completare la richiesta. In caso di dubbi su come procedere, è possibile scaricare al seguente link un apposito tutorial: [guarda il tutorial](#).

N.B.: *al momento non è possibile richiedere la rateizzazione da alcune tipologie di smartphone.*

Il pagamento delle rate avviene in **domiciliazione bancaria** (art. 91, comma 7, della L.R.). L'obbligato al pagamento del tributo deve pertanto fornire l'IBAN del proprio conto corrente. Non sono ammesse le carte prepagate ricaricabili se non dotate di IBAN e/o non abilitate agli addebiti continuativi, inoltre non è possibile fornire l'IBAN di un conto intestato ad altra persona diversa dal debitore.

Subito dopo l'invio si riceverà una mail di **presa in carico** dalla casella tributi@pec.regione.lombardia.it. Sul sistema, la richiesta risulterà "*presentata*".

Da questo momento il termine di pagamento del tributo è sospeso. La rateizzazione si perfeziona solo dopo l'autorizzazione all'addebito delle rate sul conto indicato dal contribuente da parte del sistema interbancario.

Nei giorni successivi si riceverà, sempre tramite mail, notizia dell'**accettazione** o della **ricusazione** della rateizzazione. Sul sistema la richiesta risulterà "*accettata*" o "*ricusata*".

Qualora l'adesione alla rateizzazione inviata a seguito del ricevimento di un avviso di accertamento o di un'ordinanza di ingiunzione non vada a buon fine per superamento dei termini o assenza di requisiti, il contribuente è tenuto ad adempiere al pagamento di quanto richiesto entro i 60 giorni dal ricevimento dell'accertamento e comunque entro i dieci giorni indicati nella comunicazione di mancata attivazione, se tale termine è già superato.

Durata della rateizzazione e numero di rate mensili (di uguale importo) dipendono da quanto dovuto, come di seguito illustrato.

- A. In assenza di atti di contestazione:
 - da € 2.000 fino a € 3.000 - max 15 rate
 - oltre € 3.000 fino a € 10.000 - max 24 rate
 - oltre € 10.000 e fino a € 50.000 - max 30 rate
 - oltre € 50.000 - max 72 rate.
- B. In presenza di avviso di accertamento o di ordinanza ingiunzione:
 - fino a € 500 - max 6 rate;
 - oltre € 500 fino a 1.000 € - max 10 rate;
 - oltre € 1.000 fino a € 3.000 - max 15 rate;
 - oltre € 3.000 fino a € 10.000 - max 24 rate;
 - oltre € 10.000 e fino a € 50.000 - max 30 rate
 - oltre € 50.000 - max 72 rate.

L'importo delle rate comprende: sanzioni, oneri accessori, interessi maturati alla data di presentazione dell'adesione e gli interessi di dilazione di cui all'art. 21, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in vigore alla data di presentazione dell'adesione alla rateizzazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 91, comma 5, della L.R. calcolati sull'importo complessivo, al netto delle sanzioni. La Giunta regionale può

disporre la maggiorazione della misura degli interessi di dilazione rispetto a quella stabilita dal richiamato art. 21 del d.P.R. n. 602/1973 e, dal 1° gennaio 2026, articolo 98 del d.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

Le rate, di uguale importo, maggiorate della commissione di € 1,00, verranno addebitate, secondo il piano di rateizzazione, l'ultimo giorno di ciascun mese. Qualora questo cada di sabato o giorno festivo, l'addebito sarà disposto il primo giorno lavorativo successivo.

Entro i successivi 20 giorni sarà inviata, all'indirizzo di posta elettronica comunicato, la ricevuta dell'avvenuto pagamento qualora lo stesso sia andato a buon fine ovvero la comunicazione di esito negativo.

Circa 7 giorni prima dell'addebito il contribuente riceverà un promemoria sulla propria casella di posta elettronica indicata al momento dell'adesione.

Qualora si intenda **estinguere/rinunciare alla rateizzazione**, è possibile saldare l'obbligazione in qualsiasi momento. Basterà entrare nella propria Area Personale Tributi, aprire il proprio piano rate e cliccare sulla voce "*estingui*" (visualizzabile scorrendo la pagina con il cursore verso destra). L'importo residuo, comprensivo degli interessi opportunamente ricalcolati, verrà prelevato il mese successivo dal conto indicato all'atto della richiesta di rateizzazione.

ATTENZIONE:

- a. Il mancato pagamento di una sola rata** non comporta la perdita del beneficio della rateizzazione. L'importo verrà prelevato, sempre in domiciliazione bancaria, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del piano rate.
- b. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta:**
 - i. l'obbligo di estinguere in un'unica soluzione il debito residuo, previa costituzione in mora del debitore, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata mediante unico addebito in domiciliazione bancaria
 - ii. a seguito di ulteriore inadempimento, la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, con contestuale revoca del mandato, e successiva notifica di intimazione ad adempiere per il debito residuo;
 - iii. a seguito di mancato adempimento all'intimazione, il recupero dell'importo residuo ancora tramite le ordinarie procedure coattive di cui al successivo punto 2.13.

Una volta **estinto regolarmente il Piano rate** l'utente riceverà la relativa comunicazione e **d'ufficio verrà effettuata la revoca del mandato** a seguito della registrazione dell'addebito dell'ultima rata: non occorre pertanto procedere in autonomia per tale revoca.

Si consiglia, pertanto, di **NON procedere autonomamente alla revoca del mandato** per non determinare la **decadenza immediata del Piano Rate** e il conseguente esito negativo del pagamento delle rate alle scadenze previste.

Al seguente link è possibile reperire ulteriori informazioni di dettaglio e la relativa normativa: [Rateizzazione debiti tributari](#).

2.12.6 – Radiazione d'ufficio dei veicoli ex articolo 96 del Nuovo Codice della Strada.

L'articolo 96 del CdS prescrive che, ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, la Regione, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all'ufficio

competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal PRA. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.

Regione Lombardia, periodicamente – di norma annualmente e dopo aver accertato la mancanza di condizioni esimenti l'obbligo tributario, provvede a verificare per quali veicoli non risulti il pagamento della tassa auto, almeno, nel triennio precedente. Una volta acquisiti gli elementi presso i pubblici registri ai fini di eventuale movimentazione che ne giustifichi il mancato pagamento, notifica un'apposita comunicazione con la quale viene dato preavviso della radiazione del veicolo in mancanza del versamento di quanto dovuto negli ultimi tre anni (compresi eventuali cartelle o atti cautelari non regolarizzati) da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento.

Decorso infruttuosamente tale termine, Regione Lombardia chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dall'ANTA e dal PRA direttamente e anche per il tramite del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

Il veicolo radiato, può essere reimmatricolato a condizione che l'interessato provveda preventivamente al pagamento della tassa automobilistica, delle sanzioni e degli oneri accessori, dovuti per gli ultimi tre anni dandone dimostrazione ai competenti uffici della Motorizzazione e del PRA. Nel caso nel triennio il veicolo sia stato inciso da cartella esattoriale o gravato da fermo amministrativo, occorrerà procedere al pagamento ai rispettivi enti che hanno emesso il relativo atto.

Ai fini della reimmatricolazione dei veicoli di cui all'articolo 60 del CdS già radiati d'ufficio, con la medesima targa e carta di circolazione, gli interessati dovranno corrispondere la tassa dovuta negli ultimi tre anni maggiorata del 50% dandone dimostrazione ai competenti uffici della Motorizzazione e del PRA. Il calcolo della tassa è da riferire alla tassa di possesso dovuta in quanto il rilascio del CRS non comporta la retrodatazione della storicità del veicolo ai sensi dell'articolo 48, commi 4 e 4bis, della L.R. n. 10/2003.

Per la reimmatricolazione di veicoli ultratrentennali adibiti ad uso professionale, radiati d'ufficio ai sensi del richiamato articolo 96 del CdS, valgono le medesime considerazioni di cui al precedente capoverso in presenza dei requisiti di cui al punto 2.8.2.3.

Resta inalterato l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica dovuta per eventuali anni pregressi già oggetto di regolare notifica degli atti di contestazione da parte di Regione o del soggetto incaricato della relativa riscossione coattiva pur se il veicolo per quale risulti l'inadempimento sia stato radiato d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del CdS.

Entro i trenta giorni dalla notifica della comunicazione di radiazione del veicolo, gli interessati possono presentare scritti difensivi agli uffici Regionali con modalità e termini, di volta in volta, indicati sulla pagina del Portale dei Tributi ai sensi dell'art. 10 della L.R. e, se presenti formalità, possono reperire la documentazione probatoria al PRA o agli uffici della Motorizzazione.

Gli organi preposti al controllo della circolazione stradale, in caso di circolazione dopo la cancellazione provvedono all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93 del Codice della Strada, qui riportato in sintesi:

Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 ad euro 1.731,00. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

2.13 - Riscossione coattiva della tassa automobilistica e misure cautelari. (articolo 92)

L'art. 92 della L.R. disciplina la riscossione coattiva della tassa automobilistica rimandando alla normativa stabilita dal Titolo II del d.P.R. n. 602/1973 e, dal 1° gennaio 2026, alla normativa recata dal Titolo VI del d.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 e in analogia con quanto previsto per gli enti locali e ribadito dal comma 3bis del medesimo articolo 92.

La riscossione coattiva viene avviata previa verifica del mancato adempimento di quanto contenuto nell'atto di accertamento o nell'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Sia l'avviso di accertamento che l'ingiunzione di pagamento costituiscono titolo esecutivo e definitivo per l'attivazione delle procedure coattive.

Analogamente, costituisce titolo esecutivo l'avviso di accertamento esecutivo non appena esteso, dal legislatore delegato, anche ai tributi regionali in sede di attuazione dei principi di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 per la riforma della fiscalità degli enti territoriali.

Nel caso di affidamento della riscossione coattiva ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il soggetto incaricato, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, può disporre il pagamento rateale delle somme dovute secondo le modalità previste al punto 2.12.5. su richiesta del contribuente interessato.

Nel caso di affidamento della riscossione coattiva al riscossore nazionale Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER), per la rateizzazione degli importi dovuti a seguito di notifica della relativa cartella, si applicano le disposizioni adottate dalla medesima Agenzia.

Ai sensi del comma 3bis, dell'art. 92, la riscossione coattiva della tassa automobilistica può essere effettuata direttamente dalla Regione e/o mediante iscrizione a ruolo dei contribuenti morosi ovvero mediante affidamento della riscossione coattiva, previa gara ad evidenza pubblica, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2.13.1. – Preavviso di fermo amministrativo e Fermo amministrativo

Ai sensi del comma 3bis, dell'art. 92, della L.R. n. 10/2003, Regione Lombardia può gestire direttamente le fasi per la riscossione coattiva dei tributi di competenza compresa l'adozione di misure cautelari quali il fermo amministrativo.

La competente struttura tributaria regionale procede a verificare, tramite ANTA se il debitore risulti soggetto passivo della tassa automobilistica per veicoli di cui risulti proprietario/utilizzatore secondo le risultanze del PRA. In tal caso, l'ufficio di RL provvede direttamente all'emissione di un preavviso di fermo amministrativo con l'indicazione di procedere al pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento, decorsi i quali, senza altra successiva comunicazione, si trascriverà il fermo amministrativo sul/sui veicolo/i in capo al debitore ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come sostituito, a valere dal 1° gennaio 2026, dall'art. 187, del d.Lgs. n. 33/2025.

È possibile visualizzare, **gestire e regolarizzare autonomamente ed esclusivamente online i preavvisi di fermo amministrativo e i fermi amministrativi iscritti direttamente da Regione Lombardia oppure**, per le annualità oggetto dell'affidamento della riscossione coattiva, **da Publiservizi srl relativi ai tributi dovuti a Regione Lombardia**, accedendo all' Area Personale tributi tramite il seguente link: [Area Personale Tributi](#).

L'accesso all'[Area Personale Tributi](#) avviene tramite il sistema di "autenticazione forte" che garantisce un alto grado di sicurezza nell'identificazione dell'utente:

- **SPID**, scopri come richiederlo su [questo sito](#)
- **CIE** ([Carta d'Identità Elettronica](#))

- **CNS** (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi), purché si disponga del PIN e di un lettore di smartcard. Il PIN si richiede agli sportelli di spazioRegione o agli sportelli delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali o alle strutture sanitarie private accreditate che forniscono il servizio (verifica sul loro sito).

Una volta effettuato l'accesso all'Area Personale Tributi occorrerà:

1. Cliccare sulla sezione “**Gestione Fermi Amministrativi**”;
2. cliccare su:
“**PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO: verifica i tuoi veicoli**” per poter visualizzare il/i veicolo/i per i quali è stato emesso il relativo preavviso di fermo
oppure
“**FERMO AMMINISTRATIVO: verifica i tuoi veicoli**” per poter visualizzare i veicoli sui quali grava il fermo amministrativo e i relativi importi da pagare;
3. **effettuare il pagamento direttamente dall'Area Personale Tributi** oppure scaricare il bollettino ed effettuare il versamento utilizzando i **punti di riscossione ordinari**: Sportelli, Bancomat e home banking degli Istituti aderenti alla piattaforma pagoPA; Agenzie Pratiche Auto abilitate e altri canali se collegati al nodo dei pagamenti pagoPA (es: tabaccherie, edicole, ecc..).

È inoltre possibile pagare ONLINE tramite il Portale dei Pagamenti di Regione Lombardia oppure attraverso la app IO.

Non occorre inviare la ricevuta poiché il pagamento sarà verificato dal sistema e, **entro i successivi dieci giorni**, il fermo verrà revocato. Il contribuente riceverà la comunicazione dell'avvenuta revoca del fermo amministrativo all'indirizzo di posta elettronica che la procedura richiede di indicare obbligatoriamente.

Il contribuente che lo si ritenesse opportuno può richiedere la certificazione attestante la revoca del fermo amministrativo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Come già indicato, nella sezione “**Gestione Fermi Amministrativi**” è possibile gestire anche i **preavvisi di fermo amministrativo**. Selezionando l'opzione “*PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO: verifica i tuoi veicoli*”, è possibile visualizzare l'elenco dei veicoli interessati dal preavviso e procedere con il pagamento per regolarizzare la posizione. Le modalità di pagamento sono le stesse previste per i fermi amministrativi già iscritti.

ATTENZIONE: in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 91, della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, a legislazione vigente alla data della presente circolare, **NON** è possibile procedere alla rateizzazione né del preavviso di fermo amministrativo né del fermo amministrativo emesso a tutela di crediti, anche tributari, di competenza di Regione Lombardia.

Eventuali contestazioni a quanto indicato nell'atto notificato potranno riguardare **a) meri errori materiali sull'anagrafica dell'atto**. Inoltre, è possibile segnalare che **b) il veicolo costituisce bene strumentale per l'attività d'impresa o professionale** o **c) beneficia dell'esenzione dal pagamento della tassa auto per una condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo** d) **risulta cointestato**.

A tal fine:

- a) è necessario segnalare i casi di **mero errore materiale sull'anagrafica** direttamente in procedura;
- b) **entro il termine per il pagamento del preavviso di fermo amministrativo**, il debitore o i coobbligati devono, pertanto, dimostrare **quale veicolo risulti strumentale all'attività di impresa o della professione**;

- c) in caso di **preavviso di fermo amministrativo** occorre segnalare quale veicolo risulti **acquistato in regime di agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 104/1992** oppure risulti **esente dal pagamento della tassa automobilistica** secondo i requisiti di cui all'articolo 44 della L.R. n. 10/2003, in data successiva alla notifica dell'atto; occorre richiedere **l'annullamento del fermo amministrativo** per il veicolo che risponda ai medesimi requisiti;
- d) occorre segnalare **quale veicolo risulti cointestato** qualora la relativa formalità risulti trascritta al PRA antecedentemente alla comunicazione del preavviso. Ai fini dell'istruttoria occorre **indicare in procedura la targa del veicolo**.

Nei casi b) e c), occorre caricare in [Area Personale Tributi](#) l'apposito modulo compilato in ogni sua parte, disponibile in fondo a questa pagina, e corredato degli allegati richiesti.

Il contribuente riceverà notizia dello stato dell'istruttoria relativamente le richieste ai punti a), b), c), d) tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica che la procedura richiede di indicare obbligatoriamente.

Non sarà presa in considerazione documentazione diversa da quella richiesta ed indicata nella procedura ovvero nell'apposita modulistica predisposta allo scopo.

Permanendo invariato il debito fiscale, Regione Lombardia **si riserva di procedere all'iscrizione del fermo amministrativo su altro veicolo indicato nel preavviso**, se disponibile, di proprietà o in utilizzo di uno dei debitori ai sensi dell'art. 98 della L.R. n. 10/2003 ovvero potrà affidare all'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) il proseguo del recupero coattivo del credito.

Ogni altra contestazione dovrà, invece, essere rappresentata presso i competenti organi della Giustizia Tributaria.

Ai sensi dell'art. 214 del CdS, se il soggetto che **assume la custodia del veicolo** durante il periodo in cui lo stesso è sottoposto al **fermo amministrativo, circola abusivamente con il veicolo o consente che altri vi circolino abusivamente** è punito con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da €1.984,00 ad €7.937,00**. Inoltre, si applicano le sanzioni amministrative accessorie della **revoca della patente** e della **confisca del veicolo**. Infine, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

Al seguente link è possibile reperire ulteriori informazioni, scaricare la guida rapida alla gestione e regolarizzazione dei fermi amministrativi di Regione Lombardia nonché la relativa modulistica: [Regolarizzazione online dei fermi amministrativi iscritti da Regione Lombardia e da Publiservizi srl](#).

In particolare, la guida rapida consente di **regolarizzare autonomamente ed esclusivamente online i preavvisi di fermo amministrativo e gli eventuali fermi amministrativi successivamente iscritti da Regione Lombardia**.

In particolare, sono illustrate le modalità per:

- i segnalare meri errori materiali sull'anagrafica dell'atto;
- ii caricare i documenti nella procedura di gestione del **Preavviso di Fermo** per segnalare che il veicolo è **bene strumentale o cointestato**;
- iii caricare i documenti nella procedura di gestione del **Preavviso di Fermo** e del **Fermo Amministrativo** per segnalare che il veicolo risulti **acquistato in regime di agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 104/1992** oppure risulti, successivamente all'emissione dell'atto, **esente dal pagamento della tassa automobilistica**.

2.13.2 – Iscrizione a ruolo dei contribuenti morosi a titolo di tassa automobilistica

In caso di ulteriore mancato adempimento di quanto richiesto con l'avviso o l'ingiunzione di pagamento e in mancanza di beni mobili registrati in capo al contribuente debitore a titolo di tassa automobilistica, Regione Lombardia procede con la consegna del flusso delle posizioni irregolari all'**Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)** che procede alla **notifica della cartella di pagamento** per le somme iscritte a ruolo comprensive di spese del procedimento e di notifica.

In caso di mancato pagamento della cartella, AdER provvede ad attivare le procedure di recupero di carattere cautelare o esecutivo.

A fronte della cartella inevasa, AdER procede con l'invio di un **preavviso di fermo** al quale seguirà, in caso di ulteriore inadempimento, l'**iscrizione al PRA del provvedimento**.

AdER provvede autonomamente alla riscossione riversando a Regione Lombardia gli importi e rendicontando costantemente la propria attività.

La rete degli uffici di AdER è estesa in ogni provincia dove è presente almeno un punto di contatto presso il quale i contribuenti possono rivolgersi per eseguire il pagamento, chiedere informazioni, proporre contestazioni o istanze di riesame in autotutela.

Il **Portale di AdER Agenzia delle entrate-Riscossione** è lo strumento più veloce e maggiormente garantito anche per la presentazione e presa in carico delle istanze riferite alle cartelle esattoriali.

L'iscrizione a ruolo dei crediti regionali (tributari e non tributari) comporta:

- per il contribuente l'obbligo di corrispondere oltre alle somme dovute, le spese della procedura e di notifica sostenute da AdER;
- per la Regione il rimborso dell'aggio dell'1% sulle somme iscritte a ruolo e, in caso di discarico totale o parziale, l'obbligo di corrispondere una quota (da stabilirsi con decreto MEF) relativa alle spese della procedura e di notifica. Queste ultime non sono dovute in caso di dichiarazione di inesigibilità.

2.14 – Termini di prescrizione dell'attività accertativa (articolo 94)

L'articolo 94 dispone che il termine per l'accertamento o per la contestazione e irrogazione della sanzione per il mancato pagamento della tassa automobilistica si prescrive decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale doveva essere effettuato il pagamento.

Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale l'accertamento è divenuto definitivo devono essere resi esecutivi i ruoli coattivi affidati al riscossore nazionale AdER. Nello stesso termine deve essere adottato il provvedimento di fermo amministrativo nel caso di riscossione coattiva effettuata direttamente da Regione Lombardia ai sensi del comma 3bis dell'art. 92 della L.R. n. 10/2003.

Entro il quinto anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo si prescrive il diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica regionale.

Nel termine di cinque anni dalla data della notifica del relativo atto di contestazione si prescrive il diritto alla riscossione della sanzione.

2.15 – Inesigibilità di somme di modesto valore (articolo 96)

L'articolo 96 della L.R. dispone che non si procede al recupero o al rimborso della tassa automobilistica qualora l'importo dovuto o spettante non risulti superiore a €30,00, come, peraltro, stabilito dall'art. 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 e dal, 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 92 del d.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

Al fine di evitare fenomeni elusivi, tale disposizione non si applica in caso di recidiva per due o più periodi d'imposta riconducibili al medesimo soggetto obbligato nel corso degli ultimi tre periodi tributari e che il limite di €30,00 è riferibile all'anno d'imposta e separatamente per ciascun tributo dovuto o rapporto tributario (nel caso di obbligo di pagamento per più veicoli, il limite opera, distintamente, per ciascuno di essi).

2.16 - Accordi con enti locali per il contrasto dell'evasione della tassa automobilistica e per favorire l'individuazione di veicoli circolanti seppur gravati da fermo amministrativo (articolo 49bis)

Regione Lombardia e gli enti locali lombardi possono stipulare accordi per il contrasto all'evasione della tassa automobilistica e dei tributi collegati al possesso/utilizzo dei veicoli immessi sulla pubblica strada ovvero per favorire il recupero alle infrazioni al Codice della Strada. Tali accordi, finalizzati all'utilizzo di strumenti di lettura targhe, possono prevedere lo scambio, anche in tempo reale, delle informazioni presenti nell'archivio regionale della tassa automobilistica ricavato, per competenza territoriale, dall'ANTA. Tali accordi assumono particolare rilevanza per il contrasto della circolazione di veicoli gravati di fermo amministrativo di cui all'art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come sostituito, a valere dal 1° gennaio 2026, dall'art. 187, del d.Lgs. n. 33/2025. Gli esiti delle attività di controllo sono trasmessi dalla Regione al PRA. Infatti, la segnalazione della presenza di un fermo amministrativo presente su ANTA consentirà agli agenti della polizia locale preposti al controllo stradale di verificare, in modo mirato, la relativa trascrizione del relativo provvedimento presso il PRA e, procedere, con le formali contestazioni per le violazioni di cui agli articoli 214 e 214bis del CdS con evidente riduzione dei connessi costi amministrativi.

AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI MODIFICHE NORMATIVE (articolo 10)

La circolare, in caso di intervenute modifiche normative (statali o regionali), viene aggiornata apportando le conseguenti variazioni o integrazioni da pubblicare sulla pagina del Portale dei Tributi regionali ai sensi dell'art. 10, della L.R. n. 10/2003.

Il Dirigente della U.O.
Tutela delle entrate tributarie regionali
- Michele Colosimo -

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per informazioni sulla tassa automobilistica è possibile:

- contattare il call center 02 83908383 (dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, 9:00 - 18:00 - il costo della chiamata dipende dall'operatore telefonico utilizzato)
- rivolgersi a una delle sedi territoriali di spazioRegione, **previo appuntamento**:

SEDI UTR	REGIONE LOMBARDIA spazioRegione (dalle 9:00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì)
Bergamo	Via XX Settembre, 18/A – tel. 035 273111
Brescia	Via Dalmazia, 92-94/C – tel. 030 34621
Como	Via Luigi Einaudi, 1 – tel. 031 320345
Cremona	Via Dante, 136 – tel. 0372 485226
Lecco	C.so Promessi Sposi, 132 – tel. 0341 358953
Legnano	Via XX Settembre, 26 - Tecnocity/Palazzina B2 – tel. 0331 544393
Lodi	Via Haussmann, 7 – tel. 0371 4581
Mantova	C.so Vittorio Emanuele II, 57 – tel. 0376 232445
Milano	P.za Città di Lombardia - ang. Via M. Gioia, 39 – tel. 02 67656955
Monza	Via Grigna, 13 – tel. 039 39481
Pavia	V.le Cesare Battisti, 150 – tel. 0382 5941
Sondrio	Via Del Gesù, 17 – tel. 0342 530290
Varese	V.le Belforte, 22 – tel. 0332 338511

- rivolgersi alle Unità Territoriali ACI che ricevono **solo su appuntamento**:

SEDI ACI	Unità Territoriali ACI prenotare appuntamento attraverso il form presente sulle pagine web delle singole sedi
Bergamo	Via Angelo Maj, 16/C - http://www.up.aci.it/bergamo/
Brescia	Via Enzo Ferrari, 4/6 - http://www.up.aci.it/brescia/
Como	Viale M. Masia, 79 - http://www.up.aci.it/como/
Cremona	Via XX Settembre, 19 – http://www.up.aci.it/cremona/
Lecco	C.so Matteotti, 5/B - Parco del Broletto - http://www.up.aci.it/lecco/
Lodi	Viale Milano, 24/4 – http://www.up.aci.it/lodi/
Mantova	Via Principe Amedeo, 10 - http://www.up.aci.it/mantova/
Milano	Via Durando, 38 – tel. 02 376771 http://www.up.aci.it/milano/
Pavia	Piazza Castello, 25 - http://www.up.aci.it/pavia/
Sondrio	Viale Milano, 12 - http://www.up.aci.it/sondrio/
Varese	Via Piermarini, 1/A - http://www.up.aci.it/varese/

MODULISTICA

Al seguente link è presente una raccolta di moduli utili alla presentazione delle relative istanze:
[Modulistica Bollo Auto.](#)